

CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE DELLE 30° UNIVERSIADI 2019

Il presente Contratto di Attribuzione (di seguito "**Contratto**") per la 30° edizione delle Universiadi estive 2019 esecutivo dal giorno _____ del _____, 2016, tra:

La Federazione Internazionale Universitaria dello Sport, un'associazione internazionale no-profit che ha la sua sede legale in Avenue de Rhodanie 54, Maison du Sport International, 1007 Losanna, Svizzera, rappresentata per la firma dal suo Presidente Oleg Matytsin ed il suo Segretario Generale/CEO, Eric Saintrond, debitamente autorizzati per tutti gli scopi ed effetti del presente documento; (da qui innanzi denominata **FISU**);

La Federazione Italiana Universitaria dello Sport (CUSI) con sede ufficiale in Via Angelo Brofferio, 7 00195 Roma, Italia, rappresentata per la firma dal suo Presidente Lorenzo Lentini, a ciò debitamente autorizzato; (da qui in poi denominata anche **FNSU**);

La Giunta Regionale della Campania con sede legale in via Santa Lucia , n. 82, 80132 Napoli, Italia, rappresentata dal suo Presidente, Vincenzo De Luca, debitamente autorizzato per tutti gli scopi del presente documento (di seguito, la "Regione");

e

l'Agenzia Regionale per le UNIVERSIADI, con sede ufficiale in Napoli, alla via S. Lucia, 81, rappresentata per la firma da....., a ciò autorizzato; (da qui in poi denominata **Comitato Organizzatore**).

D'ora innanzi la Regione e il Comitato Organizzatore, quando indicati cumulativamente, sono definiti "i Partner della Regione ospitante".

PREMESSA

A. La Regione Campania e il CUSI hanno presentato un'offerta per ospitare la 30th edizione delle Universiadi Estive 2019 alla FISU. Successivamente all'ammissione della candidatura, la Regione Campania ha costituito, con legge regionale n.6/2016 (art.18) e con deliberazione della Giunta regionale n.174 del 26 aprile 2016, l'Agenzia regionale per le Universiadi- ARU 2019 per realizzare l'Evento XXX Universiade.

B. Sulla base degli impegni e delle manifestazioni dei Partner della Regione Ospitante e del CUSI contenute nel Dossier di candidatura, la FISU ha deliberato di scegliere la Regione Campania come Regione che ospiterà le prossime Universiadi Estive. E' il desiderio reciproco della FISU e dei Partner

della Regione ospitante **e del CUSI** che le Universiadi Estive vengano organizzate nel miglior modo possibile e si svolgano nelle migliori condizioni per il bene del movimento sportivo universitario mondiale. A questo scopo, la FISU, i Partner della regione ospitante **e il CUSI** hanno interesse a sottoscrivere il presente Contratto .

IN DATA ODIERNA, PERTANTO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO I

ORGANIZZAZIONE DELLE UNIVERSIADI ESTIVE

1.1 Nomina. La FISU con il presente atto individua la Regione Campania come sede per le prossime Universiadi Estive. I Partner della Regione Ospitante **e il CUSI** convengono di organizzare e condurre le Universiadi estive in conformità ed aderenza ai documenti FISU. I Partners della Regione Ospitante **e il CUSI** riconoscono e accettano che le Universiadi Estive siano organizzate nello spirito della FISU secondo cui nessuna discriminazione è consentita nei confronti di qualsiasi paese o persona per motivi di razza, religione o carattere politico.

1.2 Comitato Organizzatore. Il Comitato Organizzatore è stato istituito quale **Agenzia Regionale per le Universiadi 2019 (ARU 2019)**. Tutti gli accordi e i documenti istitutivi relativi alla costituzione e al funzionamento del Comitato Organizzatore sono stati **comunicati** alla FISU e le successive modifiche saranno presentate alla FISU per la sua previa autorizzazione scritta. Il CUSI (NUSF) ha il diritto di designare un membro del più alto organo decisionale del Comitato Organizzatore (Comitato Direttivo).

1.3 Ruolo del Comitato Organizzatore. I Partners della Regione assumeranno la responsabilità piena nell'organizzazione delle Universiadi Estive. Il Comitato Organizzatore servirà come principale punto di contatto per la FISU per le Universiadi estive. Salvo quanto diversamente disposto nel presente Contratto, il Comitato Organizzatore è responsabile del rispetto di tutte le richieste dei Documenti FISU previsti nel presente Contratto. La Regione garantisce con la presente una tempestiva prestazione da parte del Comitato Organizzatore dei suoi obblighi ai sensi del presente Contratto. I riferimenti del presente Contratto agli obblighi dei Partner della Regione Ospitante devono intendersi riferiti alla Regione Campania e al Comitato organizzatore a titolo personale e solidale.

1.4 Ruolo del CUSI (NUSF). Il CUSI (NUSF), nella sua qualità di Federazione Italiana dello sport Universitario affiliato alla FISU, assume l'impegno a beneficio di tutte le parti di supportare ed assistere il Comitato organizzatore e la Regione nella gestione tecnico-sportiva degli eventi e a collaborare con il CONI per il raggiungimento di tali fini (secondo quanto approvato dalla FISU). Il CUSI assume altresì l'obbligo di promuovere le

Universiadi 2019, in collaborazione con il comitato dei Rettori Italiani (CRUI), attraverso l'organizzazione di eventi promozionali presso tutte le Università italiane, tenendone informati i Partner della Regione ospitante e la FISU in relazione a tali promozioni ed eventi.

1.5 Regole di interpretazione. In caso di contrasto tra il presente Contratto e qualsiasi documento FISU, i termini del presente Contratto prevarranno. In caso di contrasto tra i documenti FISU, il Riepilogo finanziario avrà la precedenza sui Requisiti minimi e in caso contrario quello pubblicato più di recente avrà la priorità. Se dovesse rendersi necessaria la modifica di uno qualsiasi dei documenti FISU dopo la data del presente contratto, il Comitato Organizzatore si impegna a rispettare il nuovo documento FISU, a meno che, in relazione ai suoi aspetti di carattere non tecnico, non ritenga che onorarli e rispettarli imporrebbe un onere eccessivo a carico del Comitato Organizzatore, nel qual caso assumerà ogni ragionevole sforzo per soddisfare i documenti FISU come corretti.

1.6 Dossier. I Partner della Regione Ospitante e il CUSI, nei limiti delle sue competenze istituzionali, onoreranno, rispetteranno e porteranno ad esecuzione tutte gli obblighi e le manifestazioni descritte nel dossier e comunque assicureranno che le Universiadi Estive siano organizzate come descritto nel Dossier.

1.7 Prezzi equi. I Partner della Regione Ospitante dovranno usare ogni sforzo per aiutare ad assicurare la FISU affinché tutte le strutture e/o servizi che il Comitato Organizzatore è tenuto ad indicare alla FISU (inclusi, senza limitazione, sistemazione in albergo per la delegazione FISU hotel e /o altre strutture per le riunioni del Comitato esecutivo della FISU) ed ogni struttura e/o servizio richiesti dalla FISU o dai suoi delegati connessi all'evento sportivo nel paese che ospita le Universiadi estive vengano forniti a condizioni e tassi ragionevoli.

ARTICOLO II

CORRISPETTIVO

2.1 Corrispettivo. Al fine di promuovere lo sviluppo del movimento sportivo universitario nel mondo e in considerazione dei diritti e delle licenze concesse nel presente documento, il Comitato Organizzatore pagherà alla FISU un importo di € 20.000.000,00 ("Il corrispettivo") che sarà dovuto e pagato secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

a) euro 13 (tredici) milioni entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente contratto quale corrispettivo dei seguenti diritti (ciascuno soggetto agli altri termini e condizioni previsti nel presente contratto):

(1) diritto di organizzare e svolgere le Universiadi Estive (come previsto nella sezione 1.1);

(2) la licenza di utilizzazione dei marchi FISU e 30th Universiade - Napoli 2019 nonché sviluppo e uso della Proprietà Universiade Estiva (come previsto nella sezione 4.1);

(3) sfruttamento dei diritti di *marketing* della Universiade Estiva e trattenerne i ricavi (come previsto nella sezione 3.1);

(4) diritto di trasmissione, o concessione ad altri di trasmissione, la programmazione degli eventi e di quelli connessi (come previsto nella sezione 5.4);

b) euro 3,5milioni (tremilionicinquecentomila) entro il 30 dicembre 2016, quale corrispettivo per l'attività di assistenza tecnica della FISU ai Partner della Regione per l'organizzazione dell'Universiade Estiva, come previsto nella sezione 11.4 lett. b, (in conformità con gli altri termini e condizioni previsti nel presente contratto);

c) euro 500.000 (cinquecentomila) entro il 30 dicembre 2016, per la fornitura del sistema di accreditamento come previsto nella sezione 6.7 (in conformità con gli altri termini e condizioni previsti nel presente contratto);

d) euro 1 milione entro il 30 dicembre 2016, a titolo di corrispettivo del supporto agli atleti provenienti dai paesi svantaggiati per facilitare la loro partecipazione alla Universiade Estiva (come previsto nella sezione 11.4 lett.c) e per la promozione dell'Universiade Estiva, e in tale contesto, la Regione Campania e/o Napoli quali suoi ospitanti (come previsto nella sezione 11.4 lett.e);

e) euro 2 milioni entro il 30 dicembre 2016, per il trasporto e l'alloggio per la "famiglia" FISU (delegati, rappresentanti, personale, comitati) (come previsto nella sezione 11.4 lett.f), durante l'Universiade Estiva.

Garanzia per il pagamento anticipato. Per l'importo di 7 milioni indicato alle lettere da b ad e, entro il 30 dicembre 2016, e comunque prima del pagamento da parte dell'Agenzia, la FISU fornirà a proprie spese al Comitato Organizzatore, una cauzione o altra idonea garanzia, nella forma di garanzia di rimborso di pagamento anticipato, rilasciata da soggetto abilitato a prestare garanzie nei confronti della Pubblica Amministrazione secondo la legge italiana e che abbia sede legale in Italia.

Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell'art.1944 del codice civile italiano, il beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale, e i termini di decadenza di cui all'art. 1957del codice civile italiano. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi assunti dalla FISU e, pertanto, resta espressamente inteso che l'agenzia ha diritto di rivalersi direttamente sull'importo garantito nei confronti del garante .

La garanzia sarà svincolata progressivamente dal garante su ordine scritto dell'Agenzia alle seguenti scadenze e condizioni:

svincolo di 3 milioni il 30 luglio 2018, previa verifica della regolare esecuzione di tutte le attività di assistenza tecnica menzionate alla lettera b;

svincolo di 1 milione il 30 dicembre 2018, previa verifica della fornitura del sistema di accreditamento e della realizzazione del programma di promozione dell'evento;

svincolo di 3 milioni il 1 settembre 2019, a saldo, alla fine delle Universiadi

2.2 Contributo CUSI (NUSF). Al fine di promuovere lo sviluppo del movimento sportivo universitario nel paese ospitante e in considerazione dei diritti e delle licenze concesse nel presente documento, il Comitato Organizzatore pagherà inoltre al CUSI un contributo dell'importo del tre e mezzo per cento (3,5%) degli incassi della promozione commerciale e della biglietteria (il "Contributo NUSF") entro trenta (30) giorni dal ricevimento del relativo incasso, e comunque, entro sei (6) mesi dalla fine delle Universiadi estive.

2.3 Pagamento. Il corrispettivo FISU sarà versato su conti bancari di FISU secondo quanto la FISU specificherà al Comitato Organizzatore. Il contributo al CUSI (NUSF) sarà versato sui conti bancari del CUSI (NUSF) secondo quanto il CUSI (NUSF) indicherà al Comitato Organizzatore.

2.4 Ritenute fiscali. Il Comitato Organizzatore è responsabile per il pagamento di ogni ritenuta fiscale o altra tassa, imposta doganale, dazio, imposta governativa associata al corrispettivo FISU al contributo CUSI o di qualsiasi altro pagamento alla FISU ai sensi del presente Contratto. Se il Comitato Organizzatore dovesse in base alla legge trattenere o dedurre alcun ammontare in tal senso o ad altro titolo dalla somma da corrispondere alla FISU o dal Contributo CUSI, in accordo con le previsioni di questo contratto, esso sarà richiesto a lordo su tale pagamento così che l'ammontare netto ricevuto sarà lo stesso come se nessuna ritenuta o deduzione fosse stata applicata.

ARTICOLO III

PIANI DI MARKETING

3.1 Diritti di marketing del Comitato organizzatore. Il Comitato organizzatore avrà il diritto di sfruttare i diritti di marketing in relazione alle Universiadi 2019 attraverso la stipula di accordi in conformità con le disposizioni del presente contratto e delle Linee Guida di Marketing e, in deroga alle disposizioni dei Documenti FISU, sarà legittimato a ritenere ogni entrata derivante da qualsiasi sfruttamento con il solo rispetto delle obbligazioni assunte nella Sezione 2.

3.2 Restrizioni al diritto di sfruttamento del Comitato organizzatore. Il Comitato organizzatore non potrà fare alcuna proposta formale, né entrare in trattativa o sottoscrivere alcun Accordo di Marketing o altri patti con alcun soggetto in relazione a qualsiasi diritto di marketing o altra sponsorizzazione, associazione, commercio, pubblicità, concessione di licenza o altri diritti commerciali in relazione a se stesso o qualsiasi soggetto del suo gruppo ad alcuno:

a) per l'esercizio, in relazione ad alcuna categoria di prodotti e/o servizi che non sia stata inclusa (e approvata) nel Piano di Marketing o comunque precedentemente approvati dalla FISU in forma scritta, fatta eccezione per ciò che è menzionato in questo contratto circa la possibilità di fare proposte, svolgere trattative e sottoscrivere accordi preliminari per categorie (diverse da quelle proibite alle lettere b) e c) seguenti) prima dell'approvazione del Piano di marketing, previa comunicazione scritta alla FISU;

b) per l'esercizio, in relazione a qualsiasi categoria riservata della FISU o, laddove il soggetto in questione (o il marchio) sia conosciuto quale un produttore, distributore o fornitore di prodotti e/o

servizi ricadenti nelle Categorie Riservate alla FISU, a meno che la FISU abbia omesso di nominare un Partner FISU in relazione alla Categoria riservata in questione (o comunque garantito una protezione ad un Partner FISU in relazione a ciò) entro il 1 gennaio 2017;

c) che possa compromettere o danneggiare il buon nome, la benevolenza, lo stato, la reputazione o l'immagine della FISU o delle Universiadi estive, o arrecare alla FISU o alle Universiadi un danno alla reputazione.

Per evitare dubbi, se la FISU non abbia indicato alcun Partner FISU avente diritti di marketing, o comunque non abbia garantito una protezione per i Partner FISU in relazione a qualcuna delle categorie riservate entro il 1 gennaio 2017, allora il Comitato Organizzatore sarà libero di fare proposte, ovvero ad intraprendere trattative o contratti di marketing, con soggetti in relazione ad alcun diritto di marketing e/o sponsorizzazione, associazione, commercio, pubblicità, concessione di licenza o altri diritti in relazione a se stesso ovvero ad alcuno del suo gruppo per l'esercizio in connessione con le restanti Categorie riservate della FISU, alle condizioni di cui al precedente punto c) e alle altre disposizioni del presente contratto.

3.3 Programma Marketing della FISU. In considerazione dell'importanza per il movimento sportivo universitario mondiale della sponsorizzazione a lungo termine e degli altri rapporti commerciali, al fine di garantire gli standard di finanziamento e di fornitura a lungo termine, i Partner della Regione Ospitante e il CUSI riconoscono ed accettano che la FISU possa gestire un programma internazionale per il marketing, la sponsorizzazione, le licenze, la fornitura e i diritti di commercializzazione (in seguito il "programma Marketing della FISU") che comprende l'attribuzione dei diritti di esclusiva in relazione alla FISU e alle Universiadi estive limitatamente a quanto previsto nel presente contratto.

FISU accetta che essa non potrà indicare più di tre (3) Partner FISU con diritti in relazione alle Universiadi Estive, così come che i Partner FISU potranno essere indicati entro il 1 gennaio 2017 e che nessun Partner FISU potrà essere indicato in relazione ad alcuna categoria di prodotto e/o servizio diverse dalle Categorie Riservate e, in ogni caso, senza il preventivo consenso scritto del Comitato organizzatore.

I Partner della Regione Ospitante e il CUSI si impegnano a rispettare e a tenere fede ai diritti attribuiti a ciascuno dei Partner FISU. Immediatamente dopo la scelta di ogni nuovo Partner FISU, la FISU comunicherà al Comitato Organizzatore per iscritto l'identità di tale partner, la categoria del prodotto e/o del servizio per i quali sono stati individuati e una sintesi dei loro diritti in relazione alle Universiadi Estive.

Salvo quanto sopra, il Comitato Organizzatore si impegna a:

(a) **entro i limiti consentiti dalle norme applicabili**, soddisfare ogni tipo di richiesta di prodotti e di servizi rientranti nelle categorie dei prodotti dei Partner FISU alle Universiadi estive e di qualsiasi altro evento ausiliario, attraverso i Partner FISU;

(b) fornire a ogni Partner FISU tutti i diritti e le opportunità che vengono concesse ai Partner del Comitato Organizzatore **ad un livello dei Partner del Comitato organizzatore come** indicato nel Piano Marketing e in conformità ad esso (compresi i termini e le condizioni approvati dal

Comitato Organizzatore e qui previste) ed ogni diritto correlato alle Universiadi Estive concesso dalla FISU. Il Comitato organizzatore e la FISU discuteranno e converranno secondo buona fede il livello dei diritti spettanti ai Partner del Comitato organizzatore che debba attribuirsi a ciascun Partner FISU con i diritti in relazione alle Universiadi estive, tenendo conto del contributo finanziario e di diversa natura fornito a patto che non sarà appropriato il livello più alto dei diritti attribuiti ai Partner del Comitato organizzatore. Il Comitato Organizzatore dovrà assicurare che tutti i diritti saranno erogati ai Partner FISU al livello pari o superiore a quello fornito ai Partner del Comitato Organizzatore. Si precisa che tali diritti e opportunità devono essere forniti ai Partner FISU a titolo gratuito;

(c) rispettare i diritti dei Partner FISU (compresa l'esclusività della loro categoria di prodotto) alle Universiadi Estive e tutti gli Eventi Accessori; e

(d) stipulare ogni ragionevole accordo con i Partner FISU che possa essere necessario per realizzare la concessione della licenza o il rilascio di tali diritti ed opportunità, entro i limiti consentiti dalle norme applicabili;

3.4 Piano di Marketing. Entro nove (9) mesi dalla data del presente Contratto, il Comitato Organizzatore predisporrà e consegnerà per l'approvazione scritta della FISU (che non sarà irragionevolmente negata) una proposta di Piano marketing contenente tutti gli elementi delle attività di marketing proposte dal Comitato Organizzatore per le Universiadi Estive che, a titolo non esaustivo, dovrà:

- (a) essere basato su schema o *format* fornito dalla FISU ;
- (b) specificare i diversi tipi, livelli e/o categorie di Partner che il Comitato Organizzatore propone di indicare in relazione alla Universiadi estive;
- (c) stabilire dettagliatamente tutti i diritti e le opportunità che il Comitato Organizzatore intende concedere ad ogni tipo, livello e/o categoria dei propri Partner;
- (d) includere un *format* di contratto tipo proposto dal Comitato Organizzatore da utilizzare in relazione all'ordine per ogni tipo e serie di Partner del Comitato Organizzatore e, se possibile, con annessa traduzione in inglese;
- (e) stabilire le categorie di prodotti in relazione alle quali il Comitato Organizzatore prevede di nominare suoi Partner;
- (f) specificare i piani e il *budget* del Comitato Organizzatore in relazione alla fornitura di tutti i diritti e opportunità dei Partner del Comitato Organizzatore e della FISU inerenti alle Universiadi estive;

- (g) descrivere tutti gli Eventi Complementari e le altre attività promozionali legate alle Universiadi estive che i Partner della Regione, il CUSI o qualsiasi ente intenda intraprendere in concomitanza con le Universiadi Estive;
- (h) impostare i piani del Comitato Organizzatore relativi allo sviluppo dei marchi delle Universiadi Estive e la protezione degli stessi, compresa la proposta di registrazione dentro e fuori il Paese Ospite (comprese le relative classi e territori);
- (i) definire un piano dettagliato per prevenire e affrontare l'insidia del marketing **illegale** e la contraffazione;
- (j) includere il suo piano di identificazione degli sponsor per riconoscere pubblicamente il contributo dei Partner del Comitato Organizzatore e dei Partner FISU, inclusa la sua proposta di striscia pubblicitaria, visibilità, budget;
- (k) proporre la sua idea per il brand dei Partner FISU e del Comitato Organizzatore in tutte le sedi Universiadi estive (tra cui le dimensioni e posizionamento) ;
- (l) specificare la sua proposta per un'immagine del programma Universiadi;
- (m) includere altri eventuali dettagli che la FISU può eventualmente richiedere;
- (n) proporre la sequenza temporale per ogni elemento di tale piano di marketing; e
- (o) essere a tutti gli effetti coerente con le disposizioni del presente contratto e delle Linee guida di marketing.

La FISU fornirà dal momento della sottoscrizione del presente contratto, la sua assistenza al Comitato Organizzatore nella preparazione della indicata proposta di Piano di Marketing su richiesta del Comitato Organizzatore.

La FISU comunicherà l'approvazione - che non potrà essere negata senza motivazione-disapprovazione e/o altra risposta riguardo al Piano Marketing proposto dal Comitato Organizzatore entro 30 giorni dalla ricezione. Se la FISU non approva il Piano di Marketing proposto (o un suo elemento), il Comitato Organizzatore dovrà apportare le revisioni che siano ragionevolmente

necessarie sulla base dei rilievi e degli interessi della FISU e sottoporrà un piano rivisto per l'approvazione scritta della FISU. Il Comitato organizzatore non è autorizzato a sfruttare alcun diritto di marketing o intraprendere qualsiasi altra attività commerciale a meno che e fino a quando il Piano Marketing non sia stato approvato per iscritto dalla FISU in conformità alla presente sezione, salva la possibilità che il Comitato Organizzatore può fare proposte, trattative preliminari e accordi preliminari per categorie come previsto nella sezione 3.2 lett. a. Qualunque aspetto del piano proposto dal Comitato Organizzatore che, per qualsiasi motivo, non sia stato incluso nel Piano Marketing approvato deve essere oggetto di approvazione scritta della FISU e deve, se approvato, essere considerato successivamente parte dello stesso. La FISU non deve tardare irragionevolmente la sua risposta ad alcuna proposta o rettifica al Piano di Marketing (o delle sue attività) presentata in conformità della presente sezione. Una volta approvato, il Comitato Organizzatore deve conformarsi a tutti gli effetti al Piano di Marketing e le eventuali sue modifiche impongono la preventiva autorizzazione scritta della FISU.

3.5 Accordi di Marketing. Il Comitato Organizzatore non avvierà alcun accordo di marketing o di qualsiasi altro tipo di contratto per la concessione del diritto di utilizzare qualsiasi marchio delle Universiadi estive che non sia stato approvato per iscritto dalla FISU e non effettuerà o accetterà **alcuna** concreta modifica o rinuncerà ad ogni concreto adempimento delle forniture di qualunque accordo in mancanza di preventiva autorizzazione scritta dalla FISU.

3.6 Esclusione di responsabilità della FISU in materia di accordi commerciali. I Partner della Regione riconoscono e accettano che tutte le responsabilità contrattuali relative agli accordi di Marketing (compresi quelli potenzialmente sottoscritti tra il Comitato Organizzatore e i Partner della FISU) restano sempre in capo al Comitato Organizzatore e che la FISU non avrà alcuna responsabilità nei confronti di alcuna parte dell'accordo di marketing, nonostante la sua revisione o approvazione.

3.7 Esclusione di programmi di Marketing indipendenti. I Partner della Regione e il CUSI non parteciperanno (e nei limiti delle proprie competenze assicureranno che nessun Governo partecipi) ad alcun programma di marketing relativo direttamente o indirettamente alle Universiadi Estive (anche attraverso l'utilizzo dei loghi delle Universiadi estive) salvo quanto espressamente consentito dal presente Contratto e dal Piano di Marketing. Inoltre, i Partner della Regione e il CUSI non permetteranno né assisteranno alcuna parte terza nello svolgimento di nessun altro programma di marketing che possa interferire con il programma ufficiale delle Universiadi estive o con quello della FISU.

3.8 Fornitura di attrezzature. Il Comitato Organizzatore conviene che alcune forniture di equipaggiamento da utilizzare per alcuni sport particolari potranno essere affidate ad un mandatario della relativa Federazione sportiva (ISF) e che tali equipaggiamenti possono essere forniti senza alcun costo o ad un costo ridotto, ma tale fornitura non autorizza il costruttore o il fornitore di tali

equipaggiamenti a diritti di commercializzazione diversi dall'apposizione del loro marchio su tali equipaggiamenti in conformità alle norme e ai regolamenti della Federazione (ISF).

3.9 Attività anti-truffa. I Partner della Regione ospitante e il CUSI riconoscono l'importanza di proteggere i diritti esclusivi concessi ai Partner della FISU e del Comitato Organizzatore e, a tal fine, si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie al fine di prevenire e/o porre fine ogni truffa di cui dovessero venire a conoscenza relativa al marketing della FISU o delle Universiadi Estive o qualsiasi uso non autorizzato dei loro loghi che potrà includere l'attivazione e il coordinamento con le competenti istituzioni del Paese Ospitante e notiziarne la segnalazione di ogni pratica commerciale abusiva di cui i Partner della Regione Campania o il CUSI dovessero venire a conoscenza. Il Comitato Organizzatore includerà un piano di prevenzione anti-truffa nel Piano di Marketing proposto alla FISU in conformità alla Sezione 3.3.

In conformità con i requisiti contenuti nei documenti FISU con riferimento alle sedi "pulite", i Partner della Regione provvederanno affinché:

(a) non sia permesso ad alcuno (esclusi i Partner FISU e i Partner del Comitato Organizzatore nella misura in cui sono autorizzati a farlo e in conformità ai pertinenti accordi commerciali) di promuovere o di avere qualsiasi forma di visibilità in relazione ai loro beni, prodotti o servizi all'interno o all'esterno di qualsiasi sede delle Universiadi estive o Eventi Accessori; e

(b) nessuna propaganda o pubblicità sia posizionata all'interno o all'esterno delle sedi (tra cui lo spazio aereo sopra la regione e le eventuali sedi che ospiteranno eventi connessi alle Universiadi estive) in maniera da coprire la visualizzazione della telecamere televisive o degli spettatori presenti alle Universiadi o qualsiasi evento ad esso connesso.

3.10 Approvazione di eventi complementari. Tutti gli eventi complementari (compresa l'offerta di eventuali diritti di commercializzazione inerenti ad essi) che ciascun Partner della Regione Ospitante intende organizzare, dovranno essere inclusi nel Piano di Marketing e approvati dalla FISU. Inoltre, tutte le attività di vetrina organizzate da un Partner FISU o del Comitato Organizzatore nella regione o nei dintorni dovranno essere sottoposte alla FISU dal Partner competente o al Comitato Organizzatore per la sua previa autorizzazione scritta.

3.11 "Il Look" delle Universiadi. Il Comitato Organizzatore e la Regione dovranno sviluppare un programma per il "Look delle Universiadi" in base al quale, nel periodo precedente e durante le Universiadi Estive, tutte le sedi (tra cui il campo di gioco) e luoghi chiave di interesse e i siti in tutta la Regione saranno decorati con i loghi delle Universiadi (e, a seconda dei casi, i loghi della FISU) (in ogni caso, utilizzato ai sensi della licenza royalty-free nella sezione 4.4) in modo coerente e conforme alle linee guida e alle indicazioni della FISU nella misura consentita dalle leggi locali. Il Comitato organizzatore dovrà presentare la sua proposta per il programma del Look (tra cui una lista dettagliata di inventario e opere d'arte per l'intera gamma di potenziali utilizzi) alla FISU come parte del Piano Marketing. Almeno il 25 % dello spazio totale di ciascuna applicazione del Look delle

Universiadi (inclusi, senza limitazioni, allestimenti e segnaletica dentro e fuori ogni sede delle Universiadi in tutta la Regione) sarà messo a disposizione della FISU per l'utilizzo a sua discrezione (che possono includere, ad esempio, il brand FISU o, in aggiunta, di un suo Partner) e questo deve essere previsto in qualsiasi proposta di look per le Universiadi. Il Comitato organizzatore dovrà garantire la conformità con il programma del Look per Universiadi approvato, nella Regione e nelle eventuali altre città che possano ospitare eventi correlati alle Universiadi estive. Entro 12 mesi dalla firma del presente Contratto, il Comitato Organizzatore e la Regione proporranno all'approvazione della FISU un piano per la segnaletica nei punti di accesso alla città (compresi gli aeroporti e le stazioni ferroviarie) che identifichi la regione come la Regione ospitante l'Universiade estiva.

ARTICOLO IV

PROPRIETA' INTELLETTUALE

4.1 Proprietà della progettazione delle Universiadi Estive.

Il Comitato Organizzatore, sarà titolare (responsabile) della progettazione di:

- (a) Logo delle Universiadi Estive;
- (b) Immagine delle Universiadi;
- (c) Pittogrammi;
- (d) Poster;
- (e) Disegni della torcia e relativi stampi;
- (f) Medaglie e relativi stampi;
- (g) Diplomi;
- (h) Pubblicazioni ufficiali;
- (i) altre opere grafiche; e
- (j) le opere multimediali (**nel loro** insieme, la "**Proprietà Universiadi Estive**").

in ogni caso riguardanti le Universiadi estive, in conformità con i termini del presente Contratto restando inteso che il design e ogni altra proprietà delle Universiadi Estive sarà sottoposto alla preventiva approvazione scritta della FISU in conformità con i rilevanti Documenti FISU. La FISU fornirà le relative Linee Guida come pure la propria assistenza attraverso la direzione creativa della Universiade Estiva.

4.2 Riconoscimento. I Partner della Regione e il CUSI riconoscono ciascuno per quanto competente:

- (a) le Universiadi estive e le altre Universiadi sono di proprietà esclusiva della FISU e che questa detiene tutti i diritti e i dati relativi alla loro organizzazione, sfruttamento, trasmissione, registrazione rappresentazione, marketing, riproduzione, l'accesso e la diffusione con qualsiasi mezzo

ora esistente o sviluppato in futuro, soggetta solo ai diritti espressamente concessi dal presente Contratto; e

(b) i marchi FISU, le proprietà delle Universiadi estive e il logo FISU, secondo l'assegnazione di cui alla sezione 4.3, saranno di proprietà esclusiva della FISU e tutti i diritti di proprietà intellettuale in tutto il mondo relativo alle Universiadi estive e i loghi FISU saranno conferiti e rimarranno nella piena proprietà della FISU (fatta eccezione per i diritti d'uso che sono stati approvati nel Piano Marketing o previsti nelle Linee guida di Marketing).

4.3 Assegnazione delle Proprietà delle Universiadi estive ecc. Salvo quanto prescritto alla sezione 4.2, il Comitato Organizzatore con il presente assegna irrevocabilmente e incondizionatamente con riferimento al periodo temporale successivo alla chiusura delle Universiadi, tutti i diritti di proprietà intellettuale di:

- (a) tutte le Proprietà delle Universiadi estive;
- (b) in conformità delle leggi vigenti, tutte le liste di clienti, database e altri dati creati da o per conto del Comitato Organizzatore in connessione con le Universiadi Estate compresi quelli relativi a tutti i siti web delle Universiadi estive e altre piattaforme digitali e le richieste per biglietti e per l'ospitalità, applicazioni e vendite; e
- (c) l'URL di qualsiasi sito web o, se del caso, qualsiasi altra piattaforma digitale e tutti i contenuti delle Universiadi Estive che appaiono su qualsiasi piattaforma digitale,

in ogni caso, alla FISU gratuitamente con la piena garanzia della cessione dei diritti d'autore attuali e futuri e di tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale attuali e futuri in perpetuo. Il Comitato Organizzatore (a proprie spese) metterà in atto tutti gli ulteriori strumenti e farà quant'altro la FISU potrà ragionevolmente richiedere al fine di rendere effettivi o registrare tale assegnazione.

La FISU riconosce che il Comitato Organizzatore potrà usare e sfruttare (inclusa la possibilità di concedere sub-licenze) la Proprietà delle Universiadi estive in relazione alla pianificazione, organizzazione, realizzazione, messa in opera commercializzazione e promozione della Universiade Estiva come specificamente consentito nel Piano del marketing e in conformità alle ulteriori previsioni del presente contratto.

4.4 Licenza del Comitato Organizzatore. La FISU, con il presente documento, conferisce al Comitato Organizzatore una licenza mondiale (compreso il diritto di concedere sub-licenze) di usare e sfruttare i loghi della FISU per la pianificazione, organizzazione, realizzazione, messa in scena, il marketing e la promozione delle Universiadi come espressamente previsto nel Piano Marketing e fatte salve le altre disposizioni del presente documento. Il Comitato Organizzatore riconosce che, nonostante la licenza concessa al Comitato in questa sezione, la FISU continuerà ad utilizzare e sfruttare il logo FISU e delle Universiadi estive su base globale in relazione ai suoi diritti e responsabilità per la pianificazione, organizzazione, realizzazione, messa in scena, marketing e promozione delle altre Universiadi

4.5 Licenze FISU. Il Comitato Organizzatore accetta che la FISU usi, e possa permettere di far utilizzare a parti terze (senza limitazioni i membri delle Federazioni Fisù e, nei limiti di quanto previsto nel presente contratto, le emittenti della Universiade Estiva designata dalla FISU secondo la sezione 5.4 e i Partners FISU designati dalla FISU secondo la sezione 3.2), e sfruttare la Proprietà delle Universiadi Estive connesse alla pianificazione, organizzazione, realizzazione, messa in scena, al marketing, allo sfruttamento commerciale e alla promozione dell'Universiade Estiva.

4.6 Utilizzo da parte del Comitato Organizzatore . Il Comitato Organizzatore potrà solo utilizzare i Marchi dell'Universiade Estiva come specificato nel Piano Marketing e il Comitato Organizzatore e la FISU useranno e indurranno tutte le terze persone alle quali concederanno il diritto di utilizzare qualsiasi logo delle Universiadi o altra proprietà rilevante delle Universiadi a farlo in stretta conformità con il Manuale di grafica e delle Linee Guida emanate dal Comitato Organizzatore e approvate dalla FISU e il Comitato Organizzatore userà e (se applicabile) assicurerà che i terzi a cui si conceda il diritto d'uso dei marchi FISU li usino in stretta conformità con il manuale di grafica e le linee guida rilasciate dalla FISU .

4.7 Dati personali. Il Comitato Organizzatore dovrà fare ogni sforzo per ottenere che qualsiasi persona le cui informazioni sono incluse nella Sezione 4.3, lettera (b) dia qualunque permesso e /o autorizzazione richiesti dalla legge per consentire alla FISU di usare e di consentire ad altri (inclusi i comitati organizzatori di altre Universiadi) l'uso di tali informazioni in relazione alle attività della FISU e delle future Edizioni delle Universiadi.

4.8 Protezione della proprietà intellettuale. Il Comitato organizzatore dovrà assicurare (a proprie spese) che tutti i loghi e ogni altra proprietà delle Universiadi estive come concordato con la FISU siano adeguatamente protetti in nome della FISU attraverso marchi e altre registrazioni applicabili nel paese ospitante nelle classi concordate con la FISU e in analoghe altre giurisdizioni e classi che il Comitato Organizzatore riterrà ragionevolmente necessario per i propri scopi. Ad esclusione di dubbi la FISU può (a sua discrezione e a sue spese) elevare la protezione dei loghi e delle altre proprietà delle Universiadi estive in suo nome attraverso ulteriori registrazioni dentro e fuori il paese di ospitante in quelle classi, in ogni caso, se lo ritiene necessario o auspicabile. Al fine di evitare duplicazioni e costi inutili, le parti dovranno coordinare tutte le registrazioni previste dalla presente sezione.

4.9 Esecuzione. Per tutto il tempo in cui il Comitato Organizzatore ha il diritto di utilizzare i loghi e le altre proprietà delle Universiadi estive, esso, in consultazione con la FISU, prenderà (a proprie spese) ogni misura ragionevole per difendere e proteggerli e inibire qualsiasi utilizzo non autorizzato degli stessi. Se la FISU comunica al Comitato Organizzatore un qualsiasi uso non autorizzato o se altrimenti richiesto dalla FISU, il Comitato Organizzatore si consulterà in buona fede con la FISU al fine di individuare la reazione adeguata a qualsiasi utilizzo non autorizzato.

ARTICOLO V

DIRITTI DI TRASMISSIONE E INTERNET

5.1 Proprietà. I diritti d'autore di tutte le registrazioni video e audio degli eventi e della programmazione degli eventi spetteranno alla FISU.

5.2 Obblighi di diffusione televisiva dell'ospitante. Il Comitato Organizzatore individuerà un'emittente della Regione ospitante che avrà l'obbligo (senza costi per la FISU) di creare un segnale/i televisivo di "alimentazione mondiale" (video e audio) degli eventi programmati e di quelli correlati indicati nei Requisiti Minimi (e di fare le registrazioni necessarie a tal fine) e di fornire il segnale/i alla FISU, a qualsiasi emittente titolare di licenza e ad ogni emittente accreditato dal Comitato Organizzatore in conformità alla Sezione 5.3, in ogni caso, adeguandosi ai principi e alle specifiche tecniche e ai requisiti di qualità, come indicato dalla FISU. Tali segnali devono essere "puliti", nel senso che non devono contenere inserti commerciali, politici o altro tipo (ad esempio, loghi, messaggi, crediti sullo schermo o il posizionamento dei prodotti) a meno che non richiesto e in accordo con i termini del presente Contratto o espressamente autorizzato da FISU per iscritto. Il Comitato organizzatore e/o l'emittente della Regione ospitante sarà responsabile per l'organizzazione della distribuzione del segnale televisivo dell'"alimentazione mondiale/i" per la FISU, le emittenti televisive titolari di licenza e quelle indicate dal Comitato Organizzatore in conformità alla Sezione 5.3 in un punto di consegna nel paese ospitante notificato dalla FISU al Comitato organizzatore utilizzando tecnologie che possono essere indicate dalla FISU e sosterrà tutti i costi ed i rischi relativi alla distribuzione all'indicato punto (di consegna). L'emittente ospite sarà selezionato e individuato attraverso una selezione di evidenza pubblica in conformità alle leggi applicabili. I termini e le condizioni applicabili a tale procedimento di selezione (incluso, a scanso di equivoci, tutte le specifiche tecniche e altri requisiti, obbligazioni di consegna, e criteri di selezione) così come ogni documento relativo dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione per iscritto della FISU. L'emittente ospite dovrà essere individuato sulla base dei termini e condizioni approvati e il contratto conseguente alla selezione (ed ogni modifica allo stesso) dovrà essere sottoposto alla preventiva comunicazione alla FISU per la relativa verifica.

5.3 Diritti di radiotrasmissione nel Paese Ospitante. Il Comitato Organizzatore avrà il diritto di concedere ad una emittente il diritto di trasmissione televisiva:

- a) delle Universiadi Estive all'interno del Paese Ospite;
- b) della copertura/trasmissione in diretta delle cerimonie di apertura e chiusura della Universiade Estiva che sono organizzate dal Comitato Organizzatore dentro e fuori il Paese Ospitante;

in ogni caso, via aria, cavo e via satellite e Internet e di trattenere tutte le entrate provenienti da tali affidamenti. Tale diritto sarà, in conformità alle leggi applicabili e alla consuetudine, esclusivo. Ogni contratto relativo alla trasmissione delle Universiadi nel paese ospite dovrà essere redatto secondo un contenuto standard concordato con la FISU e ogni cambio rispetto a tale format dovrà altresì essere sottoposto preventivamente alla FISU per l'approvazione per iscritto.

5.4 Diritti per le trasmissioni internazionali. FISU ha il diritto esclusivo di trasmettere, o cedere la licenza per la trasmissione, con qualsiasi mezzo di comunicazione, gli eventi sportivi e di quelli connessi al di fuori del Paese ospitante (tranne la copertura diretta delle cerimonie di apertura e chiusura della Universiade Estiva che sono organizzate dal Comitato Organizzatore) e di trattenere tutte le entrate emittente titolare di licenza riconosciuta da esso scaturenti. Il Comitato organizzatore deve rispettare i diritti concessi a ogni dalla FISU.

5.5 Titoli su schermo e Grafica. Il Comitato Organizzatore dovrà garantire che l'emittente del Paese ospitante inserisca una striscia di filigrana digitale con il logo disegnato dalla FISU visibile in ogni momento, così come ogni altro titolo e grafica sullo schermo che venga richiesto dalla FISU nei segnali che tale emittente crea e fornisce, il tutto in conformità con le istruzioni e le Linee Guida della FISU. La FISU è responsabile (a proprie spese) dello sviluppo e della produzione di tali titoli e grafica su schermo.

5.6 Piattaforme digitali della Universiadi estive. Ogni piattaforma digitale per le Universiadi estive e tutte le sue configurazioni (incluso il design, l'immagine e la sensazione, contenuti, fotografie, video e audio clips, materiali d'archivio, operatività e links di altri siti webs) che sia deciso dal Comitato Organizzatore dovrà, insieme a qualunque concreta modifica, esser sottoposta alla preventiva approvazione della FISU.

5.7 L'uso dell'acronimo della FISU nel nome del dominio. Qualsiasi nome di dominio utilizzato dal Comitato Organizzatore in relazione alla Universiadi estive o qualsiasi piattaforma digitale "Universiadi estive" dovrà includere il nome " FISU " solo se preventivamente approvato dalla FISU.

5.8 Contenuto delle piattaforme digitali delle Universiadi Estive. Nessuna piattaforma digitale delle Universiadi Estate dovrà contenere qualsiasi contenuto che costituisca messaggio politico, religioso, osceno o inappropriato o che possa danneggiare la reputazione della FISU, le Universiadi Estive o qualsiasi altra Universiadi.

5.9 Link. Tutte le piattaforme digitali delle Universiadi estive dovranno includere link a qualsiasi sito web e/o piattaforme di social media della FISU o di qualsiasi altra Universiadi come richiesto dalla FISU. Nessuna piattaforma digitale delle Universiadi estive dovrà includere un link a qualsiasi altro sito web, che non sia quello della FISU o di un suo Partner o di un Partner del Comitato Organizzatore, salvo approvazione della FISU per iscritto.

5.10 Pubblicità. A nessun soggetto (tranne che ai Partner della FISU e del Comitato Organizzatore nella misura in cui sono autorizzati a farlo in conformità ai pertinenti accordi commerciali) è consentito promuovere, o avere qualsiasi forma di visibilità o di pubblicità in relazione ai propri beni, prodotti o servizi su qualsiasi piattaforma digitale delle Universiadi estive senza la previa autorizzazione scritta della FISU.

ARTICOLO VI

TECNOLOGIE

6.1 La responsabilità del Comitato Organizzatore. Il Comitato organizzatore è responsabile, per la pianificazione, fornitura e attuazione di tutta la tecnologia necessaria per la preparazione, l'organizzazione e il funzionamento efficiente delle Universiadi estive. **La FISU fornirà assistenza per tutto quanto previsto in relazione a tali responsabilità.**

6.2 Piano della Tecnologia. Il Comitato organizzatore è responsabile della preparazione di un piano tecnologico che dovrà affrontare ogni aspetto tecnologico della Universiade estiva e dovrà, senza limite:

- (a) indicare le procedure da seguire nella scelta di fornitori per tutti gli aspetti tecnologici; e
- (b) essere coerente con i documenti FISU.

6.3 Approvazione del Piano Tecnologico. Il Piano tecnologico deve essere presentato sotto forma di progetto entro e **non oltre 24 mesi** prima dell'inizio delle Universiadi estive e sottoposto all'approvazione scritta da parte della FISU. Il Comitato Organizzatore dovrà assicurare che il Piano sia completato e quindi approvato entro e non oltre **22 mesi** prima della Universiade estiva.

6.4 Attuazione del Piano della Tecnologia. Il Comitato Organizzatore deve attuare il piano nella forma approvata dalla FISU e le eventuali modifiche devono essere preventivamente autorizzate dal FISU per iscritto.

6.5 Individuazione fornitori Tecnologia. Il Comitato Organizzatore dovrà selezionare ed individuare ogni fornitore di tecnologia sulla base di uno o più procedimenti di selezione pubblica nel rispetto delle leggi vigenti. I termini e le condizioni concernenti le specifiche tecniche così come ogni documento relativo dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione per iscritto dalla FISU. I contratti dovranno essere comunicati per iscritto della FISU per la relativa verifica a ogni eventuale modifica dovrà essere sottoposta all'approvazione scritta della FISU.

6.6 Indicazione da parte della FISU dei requisiti tecnologici. La FISU informerà il Comitato organizzatore prima della preparazione della bozza del Piano della Tecnologia di ogni requisito tecnologico specifico che dovrà essere assicurato per le Universiadi estive

6.7 Costi della Tecnologia. Il Comitato Organizzatore sarà responsabile per il pagamento di tutti i costi della tecnologia in relazione alla Universiadi estive. La FISU fornirà il sistema di accreditamento in accordo con i Requisiti minimi IT&C e la sua assistenza nella formazione in relazione all'uso del sistema.

6.8 Accreditamenti. Il Comitato Organizzatore dovrà fornire tessere di accreditamento per un ragionevole numero di esperti di tecnologia che lavorano per o per conto della FISU che garantisca loro il libero accesso a tutti i luoghi in cui saranno fornite e gestite le strumentazioni tecnologiche.

ARTICOLO VII

PROGRAMMA SPORTIVO E BIGLIETTERIA

7.1 Sport. Il Comitato Organizzatore dovrà includere nel programma per le Universiadi ogni sport e disciplina obbligatori indicati nei Documenti FISU e ogni sport e disciplina opzionale indicato nel Dossier.

7.2 Calendario delle gare giornaliero. Il Comitato Organizzatore predisporrà e realizzerà un programma sportivo di base che definirà il programma giornaliero di eventi proposti (data e luogo) per ognuno degli sport e delle discipline incluse nelle Universiadi estive, che deve essere presentato e sottoposto all'approvazione della FISU entro e non oltre **20** mesi prima dell'inizio delle Universiadi.

7.3 Calendario dettagliato delle gare. Il Comitato organizzatore produrrà un calendario dettagliato del programma sessione per sessione (per giorno) per ciascuna delle attività sportive e disciplina incluse nella Universiadi, che dovrà essere presentato alla FISU per l'approvazione entro e non oltre 12 mesi prima dell'inizio delle Universiadi.

7.4 Eventi – test pre Universiadi e stato di prontezza. Il Comitato Organizzatore organizzerà eventi di prova precedenti le Universiadi per ogni sport e disciplina al fine di verificare i luoghi, i servizi e lo stato dei lavori. Ciò includerà test specifici in tutte le aree funzionali chiave, tra cui, a titolo esemplificativo, la realizzazione delle sedi, alloggio, trasporto, arrivi e partenze, biglietteria, accreditamento, le tecnologie, comunicazione di crisi, di sicurezza, di marketing e concessioni. Il programma di tali eventi di test pre-Universiadi sarà sottoposto alla FISU per la sua previa autorizzazione scritta. Test di prontezza verranno inoltre organizzati e comprenderanno, senza limitazioni, simulazioni e esercizi a tavolino.

7.5 Luoghi adatti. Il Comitato Organizzatore individuerà l'elenco degli impianti sportivi sede degli eventi sulla base del "Dossier di candidatura" previa consultazione con il CUSI in relazione agli aspetti tecnici e sportivi. Le parti concordano che sarà data priorità agli impianti pubblici e, ove non possibile, che gli impianti privati saranno selezionati secondo criteri di imparzialità e trasparenza, in conformità alle leggi vigenti. In ogni caso il Comitato Organizzatore consulterà ciascuna federazione sportiva internazionale in relazione a tutti i siti di gara, di allenamenti ed impianti proposti per l'Universiade Estiva e terrà conto di ciascuna richiesta e assicurerà che ognuna di esse sia equipaggiata e conforme con i relativi requisiti e standard della federazione (come approvati dalla FISU) e siano comunque idonei per competizioni di alto livello internazionale nei relativi sport e discipline e al numero di partecipanti e spettatori che vi parteciperanno o assisteranno a qualsiasi degli eventi ricompresi nell'Universiade Estiva.

7.6 Ticketing. Il Comitato Organizzatore ha il diritto di sfruttare i diritti di emissione di biglietti in relazione alla Universiadi estive e eventi collaterali. Tutti gli aspetti del programma di biglietto d'ingresso sono soggetti a previa autorizzazione scritta della FISU entro e non oltre 18 mesi precedenti la cerimonia di apertura delle Universiadi inclusi, tra l'altro, la politica di distribuzione, i prezzi e le disposizioni per la stampa, gli sponsor, i partecipanti e altre persone in possesso di un tesserino di accreditamento.

7.7 Anti-doping. Il Comitato Organizzatore riconosce l'importanza che FISU pone nella lotta contro il doping nello sport e il suo sostegno al Codice Mondiale Anti-Doping (il "Codice"). Il Comitato Organizzatore osserverà tutte le normative e le indicazioni impartite dalla FISU in relazione alla prassi e alle procedure anti-doping da adottare in relazione agli sport e le discipline incluse nelle Universiadi (comprese le eventuali disposizioni del Codice e qualsiasi codice adottato da FISU) insieme a eventuali pratiche anti-doping e procedure che si applicano a qualsiasi sport specifico, come richiesto dalla normativa della relativa Federazione.

ARTICOLO VIII

SISTEMAZIONE

8.1 I partecipanti. Il Comitato organizzatore appresterà un villaggio sportivo per le Universiadi estive o un'alternativa approvata che sia in grado di ospitare tutti i concorrenti di tutti gli sport e le discipline obbligatorie e facoltative che sono inclusi nel Universiadi in conformità con i documenti FISU e con il Dossier e tutti i funzionari dei team e altro personale delle altre delegazioni da per ciascun paese che, in ogni caso, sia in possesso di accreditamento. Il Comitato Organizzatore riconosce che ciò comporterà la necessità di fornire un alloggio per almeno 10.000 concorrenti, funzionari e del personale in relazione ai soli sport obbligatori. Tali concorrenti, funzionari e altro personale dovrà pagare una somma non superiore a settanta (€70) per persona al giorno per camera e pensione completa nel villaggio delle Universiadi estive o nella sede di alloggio alternativo. Per evitare dubbi, le Parti concordano (senza garanzia di pagamento da parte della FISU) che tutti i soggetti fruitori di tali servizi pagheranno l'indicato corrispettivo giornaliero.

8.2 I funzionari. Il Comitato organizzatore predisporrà adeguata sistemazione in albergo (camera e pensione completa) per tutti i funzionari tecnici internazionali che sono necessari in relazione alle Universiadi estive e, dove non sono sotto la responsabilità di un paese partecipante, il Comitato organizzatore si farà carico delle spese di tale sistemazione (camera e pensione completa), mentre, dove siano sotto la responsabilità di un paese partecipante, il costo di tale alloggio sarà a carico del paese in questione in conformità con i regolamenti. La stima della FISU per il numero di tecnici ufficiali internazionali per i quali il Comitato organizzatore dovrà sopportare i costi di sistemazione è indicato nell'allegato D.

8.3 FISU Hotel. Almeno 30 mesi prima delle Universiadi estive, il Comitato Organizzatore deve fornire alla FISU una lista scritta di tutti gli hotel di standard internazionale 4 e 5 stelle presenti nella regione per l'esame da parte della FISU per la scelta quale 'hotel sede del quartier generale FISU per le Universiadi estive. La FISU sceglierà l'hotel appropriato e, salvi i suoi obblighi ai sensi della sezione 1.7 il Comitato Organizzatore si adopererà per assistere la FISU per l'ottenimento delle tariffe più vantaggiose per tale sistemazione e per assistere la FISU per assicurare che il relativo contratto tra l'hotel e FISU sia sottoscritto almeno 24 mesi prima dell'avvio delle Universiadi estive. I costi di tale alloggio saranno a carico FISU.

8.4 Alloggio per la stampa. Inoltre, il Comitato Organizzatore assicurerà la disponibilità di strutture ricettive disponibili (vitto e alloggio) in alberghi di standard internazionale 3 e 4 stelle, prima, durante e dopo le Universiadi Estate per un numero di rappresentanti dei *media* e del personale che sarà concordato d'intesa tra la FISU e il Comitato Organizzatore. Salvi i suoi obblighi ai sensi della sezione 1.7, il Comitato Organizzatore si adopererà per ottenere le tariffe più vantaggiose per tali alloggi. Il costo di tale alloggio sarà a carico dei rappresentanti e del personale stesso.

ARTICOLO IX

ACCESSO E TRASPORTI

9.1 Visti. I Partner della Regione ospitante presteranno ogni sforzo affinché entro i limiti delle leggi applicabili, il Governo competente faciliti l'emissione dei visti di ingresso per tutti gli ingressi correlati alle Universiadi estive, da parte dei delegati FISU o di altre persone collegate alle Universiadi, prima, durante e dopo le Universiadi estive e che tutti i partecipanti e altri titolari delle tessere di accreditamento ricevano i visti d'ingresso gratuitamente

9.2 Importazione. I Partner della Regione ospitante riconoscono che, in relazione all'organizzazione delle Universiadi Estive, sarà anche necessario organizzare l'importazione di attrezzature e forniture, tra cui, senza prescrizione, forniture mediche per gli usi delle Universiadi. I Partner della Regione adotteranno tutti gli sforzi, entro i limiti delle leggi applicabili, per assicurare che detta importazione sia consentita e per fare in modo che gli Enti interessati, fatte salve le leggi vigenti, assicurino che tutte queste attrezzature e forniture possano entrare nel paese ospitante, senza che debbano pagarsi imposte, dogane, tasse o oneri analoghi nel paese di accoglienza e senza che nessuna apparecchiatura o fornitura sia sequestrata o trattenuta per alcun periodo di tempo da qualsiasi autorità o agenzia governativa,

9.3 Trasporto verso il Paese ospitante. Il Comitato organizzatore sopporterà le spese di viaggio (classe economica) verso e dal Paese di accoglienza per i funzionari tecnici internazionali che non sono sotto la responsabilità dei paesi partecipanti in conformità con i Regolamenti. La stima della FISU in ordine al numero di funzionari tecnici ufficiali per i quali il Comitato organizzatore dovrà sopportare le spese di viaggio è riportato nell'Allegato D.

9.4 Trasporto Locale. Il Comitato Organizzatore fornirà, a proprie spese, tutti i trasporti necessari tra l'aeroporto di Napoli, le sedi, il villaggio delle Universiadi estive e alberghi per tutti i Designati FISU, i partecipanti e gli altri titolari di carte di accreditamento. Tale trasporto locale comprende vetture e autisti per la delegazione FISU sulla base di quanto descritto nell'Allegato B.

ARTICOLO X

RIUNIONI FISU

10.1 Prima delle Universiadi Estive. I Partner della Regione ospitante dovranno ospitare (vale a dire: fornire il trasporto locale, camera d'albergo adatta e strutture per le riunioni/conferenze) tutte le riunioni dei Comitati FISU a proprie spese prima delle Universiadi estive, in conformità con le Linee guida di ospitalità forniti dalla FISU. La FISU e/o i partecipanti a tali riunioni saranno responsabili (a proprie spese) per tutti i viaggi da e per il Paese ospitante.

10.2 Durante le Universiadi Estive. Il Comitato Organizzatore assisterà la FISU nell'accoglienza, a spese della FISU, delle riunioni del Comitato esecutivo della FISU durante le Universiadi estive e, in particolare, assisterà la FISU nel ridurre al minimo il costo per l'organizzazione di tali riunioni.

ARTICOLO XI

Garanzie e Impegni

11.1 Garanzie dei Partner della Regione Ospitante e del CUSI. Ciascuno dei Partner della regione Ospitante e il CUSI rappresentano nel presente atto e garantiscono alla FISU che:

- (a) è debitamente organizzato e validamente esistente secondo la legge del Paese Ospite;
- (b) ha il potere di assumere ed eseguire le obbligazioni a suo carico secondo il presente Contratto e i Documenti FISU;
- (c) ha ogni autorizzazione, licenza e approvazione necessaria in relazione all'assunzione e all'esercizio delle obbligazioni di cui al presente contratto e all'organizzazione delle Universiadi estive;
- (d) il presente contratto, quando posto in essere, costituirà la sua obbligazione legale, valida e vincolante, e sarà allo stesso opponibile secondo quanto ivi previsto;
- (e) il suo ingresso nel presente contratto e l'esecuzione delle obbligazioni a suo carico secondo il contratto medesimo non risultano in violazione di, o in conflitto con, o eccedenti alcun limite imposto da: (i) alcuna legge applicabile, (ii) i suoi documenti costitutivi; (iii) alcun altro patto, strumento o assunzione di responsabilità vincolante per il medesimo; e
- (f) che nei suoi confronti non è attualmente pendente alcun procedimento di dichiarazione o comunque relativo alla sua bancarotta, insolvenza, liquidazione o estinzione o alcun analogo procedimento sia stato trattato contro lo stesso e che non si è realizzato alcun evento né esiste alcuna circostanza che possa dare origine o fungere da fondamento per l'avvio di un procedimento del genere.

11.2. Garanzie della FISU.

La FISU riconosce e garantisce nei confronti di ciascuno dei Partner della regione Ospitante e del CUSI che:

- a) è debitamente organizzato e validamente esistente secondo la legge Svizzera;
- b) ha il potere di stipulare ed eseguire le obbligazioni derivanti dal contratto;
- c) è in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e approvazioni per la stipula e l'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto;
- d) il contratto, in esecuzione di se stesso sarà legale, valido, obbligatorio, esecutivo in conformità delle presenti condizioni;
- e) è stipulato nel contratto e sono obbligazioni da eseguire che non violano, o sono in conflitto, o contrastano limiti imposti (i) da alcuna legge applicabile, (ii) documenti costitutivi oppure (iii) altri accordi, strumenti o impegni;
- f) nessun procedimento o altrimenti relativo al suo fallimento, insolvenza, liquidazione o scioglimento o alcun procedimento simile è attualmente pendente, nessuno tale procedimento è stato intrapreso contro esso e nessun evento occorre o circostanza esiste che può dare causa o servire come base per l'istituzione di alcun tale procedimento contro esso.

11.3 Impegni dei Partner della Regione e del CUSI

Ciascuno dei Partner della Regione Ospitante e il CUSI si impegna nei confronti della FISU come segue:

(a) si adopererà nel migliore dei modi per assicurare che le Universiadi Estive siano un successo sportivo e si svolgano in coerenza con lo spirito FISU escludendo alcuna discriminazione contro alcun paese o persona per motivi di razza, religione o appartenenza politica; e

(b) agirà in ogni momento, nell'esecuzione delle obbligazioni assunte con il presente Contratto e con l'organizzazione delle Universiadi Estive nel rispetto delle leggi vigenti.

11.4 Impegni FISU. La FISU si impegna nei confronti dei Partner della Regione come segue:

a) si adopererà nel migliore dei modi per assicurare che le Universiadi Estive siano un successo sportivo e la Regione Campania e Napoli saranno promosse a livello internazionale attraverso l'organizzazione dell'Universiade Estiva

b) fornirà assistenza al Comitato organizzatore negli aspetti tecnici dell'organizzazione dell'Universiade Estiva (e dei relativi obblighi qui previsti), a partire dalla sottoscrizione del contratto, anche in connessione con lo sviluppo del Piano Marketing, del Piano Tecnologico, del Programma di Rischio del Comitato Organizzatore, del Programma Sportivo e delle schede e del programma di formazione per il personale dei Partner della Regione;

c) che supporterà gli atleti provenienti dai paesi svantaggiati a facilitare la partecipazione all'Universiade Estiva come descritto nei Requisiti Minimi;

d) che agirà secondo la legge Svizzera per la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari;

e) che promuoverà l'evento Universiade 2019 e il territorio della regione Campania ospite dell'evento 30th Universiade e Napoli, anche nell'ambito delle Universiadi 2017 in Taipei;

f) che provvederà al trasporto e alloggio della "famiglia" FISU (delegati, rappresentanti, staff, commissioni) secondo i requisiti minimi (stimati in circa 400 persone) durante l'Universiade Estiva.

11.5 Riconoscimenti

I Partner della Regione ospitante riconoscono e accettano che ogni copertura e obbligazione per ciò che riguarda la FISU secondo il presente contratto di fornire assistenza i Partner della Regione ospitante sarà in ogni caso:

a) considerata come un'obbligazione che prevede la ragionevole assistenza da parte dello staff della FISU tenendo conto delle attuali conoscenze, competenza e capacità e responsabilità di gara (anche in relazioni alle altre Universiadi e competizioni ed eventi della FISU);

b) secondaria nei confronti delle rispettive obbligazioni dei Partner della Regione ospitante e tali da non sollevare i Partner della Regione ospitante dalle obbligazioni primarie (o responsabilità) in relazione a ciò.

ARTICOLO XII

PIANIFICAZIONE E REPORTING

12.1.Masterplan. Entro 6 mesi dalla data del presente contratto, il Comitato Organizzatore sottoporrà alla FISU un Piano delle attività (Masterplan) ai fini della sua approvazione. FISU non ritarderà senza motivo il suo riscontro su qualsiasi proposta di Masterplan sottopostole in conformità alla presente sezione. Successivamente all'approvazione del Masterplan da parte di FISU, le Universiadi Estive saranno svolte in conformità al Master Plan. Il Masterplan deve essere conforme alle obbligazioni assunte del Comitato Organizzatore con il presente contratto. Il Comitato Organizzatore avviserà FISU se in qualsiasi momento dovesse rendersi conto dell'impossibilità di svolgere le Universiadi in conformità con il Masterplan e in tal caso il Comitato Organizzatore e FISU concorderanno ogni necessaria modifica del Masterplan al fine di assicurare il successo delle Universiadi.

Se in qualsiasi momento FISU dovesse ragionevolmente ritenere che il Comitato Organizzatore non sia in grado di svolgere le Universiadi in coerenza con il Masterplan e che correzioni allo stesso non possano convenirsi o non possano adeguatamente affrontarsi con opere, piani, discussioni operative o organizzative che possano scaturire, FISU potrà notificare al Comitato Organizzatore un avviso di condiscendenza, che esporrà i provvedimenti che dovranno essere presi allo scopo di rimediare a qualsiasi discussione, e il relativo crono programma ("Provvedimenti di condiscendenza").

Se il Comitato Organizzatore non è disponibile o non ha la possibilità di assumere i Provvedimenti di Condiscendenza o non adempie agli stessi in conformità al cronoprogramma sopra specificato, allora ciò determinerà la concreta rottura del presente Contratto e FISU avrà il diritto di risolvere il contratto medesimo in conformità con l'art. XVIII.

12.2. Reporting. Il Comitato organizzatore terrà FISU pienamente informata sulla preparazione e organizzazione e la messa in opera delle Universiadi Estive. Senza limite a tale obbligazione generale, il Comitato organizzatore:

(a) dalla data di **30** mesi prima delle Universiadi alla data di 6 mesi dopo le stesse, fornirà alla FISU dettagliati rapporti scritti con cadenza semi-annuale (o più frequentemente nel periodo più importante per le Universiadi, come indicato dalla FISU) concernenti l'attuazione del Master Plan, del Piano Marketing e del Piano Tecnologia come pure l'operatività e il governo di tutte le aree funzionali (le quali includeranno i dati dal CUSI in relazione agli aspetti tecnico sportivi) e assicurerà che ciascun *report* includa un sommario esecutivo da sottoporre al Comitato esecutivo FISU;

(b) fornirà la FISU di stati finanziari annuali che dovranno separatamente individuare le Entrate Marketing e le Entrate da Sponsorizzazione per l'anno di riferimento;

c) fornirà alla FISU di volta in volta i dati e le informazioni che potranno essere ragionevolmente richiesti dalla FISU o potranno comunque essere necessari per rendere la FISU pienamente informata sulla preparazione, la organizzazione e lo svolgimento delle Universiadi estive e dare alla FISU o ai suoi rappresentanti l'accesso ai suoi archivi, secondo quanto dalla FISU ragionevolmente richiesto al fine di verificare tali dati ed informazioni.

d) concederà che la FISU (a proprie spese) una volta ogni 12 mesi controlli i rapporti e ogni altro fascicolo del Comitato Organizzatore con il rispetto della pianificazione, organizzazione ed esecuzione dell'Universiade Estiva e, in particolare, con il rispetto delle entrate di Marketing e Sponsorizzazioni.

12.3. Riunioni del Comitato Esecutivo. Su richiesta della FISU, sia il Comitato Organizzatore che il CUSI manderanno un loro rappresentante alle riunioni del Comitato esecutivo della FISU affinché provveda a relazionare sui progressi della organizzazione delle Universiadi estive e a fornire le informazioni che potranno essere ragionevolmente richieste dalla FISU.

12.4 Report successivo alle Universiadi. Entro 6 mesi dopo la fine delle Universiadi estive, il Comitato organizzatore fornirà la FISU di un *report* Post- Universiadi estive dettagliato, accurato, puntuale e completo e trasferirà i documenti di conoscenza affrontando tutte le aree funzionali in una forma prescritta dalla FISU. In aggiunta a ciò, per tutto il tempo in cui il Comitato organizzatore rimane un ente operativo i Partner della Regione Ospite e il CUSI raccoglieranno i dati sul lascito e l'impatto delle Universiadi estive e forniranno alla FISU rapporti scritti in merito almeno una volta all'anno.

ARTICOLO XIII

GESTIONE DELLA CONOSCENZA DELLE UNIVERSIADI ESTIVE

13.1. Trasferimento della conoscenza. FISU condividerà con il Comitato Organizzatore, senza costi aggiuntivi la conoscenza, informazioni ed esperienza acquisita negli anni al fine di assistere il Comitato Organizzatore nella pianificazione, organizzazione e svolgimento delle Universiadi estive, includendovi le informazioni acquisite dai comitati organizzatori o dalle precedenti altre Universiadi in relazione a ciò. In egual misura, i Partner della Regione Ospitante e il CUSI si impegnano a condividere, senza alcuna spesa, la propria conoscenza, le proprie informazioni ed esperienza in relazione alla pianificazione, organizzazione e svolgimento delle Universiadi estive con la FISU e le altre persone designate dalla FISU, inclusi i rappresentanti delle future Altre Universiadi e i rappresentanti di terzi fornitori o sponsor con importanti ruoli operativi in relazione a tali altre Universiadi.

13.2 Archivi. Il Comitato organizzatore e il CUSI (NUSF) manterranno ciascuno una gestione delle informazioni appropriata e procedimenti di archiviazione che assicureranno il sicuro deposito dei documenti e del materiale inerenti alla pianificazione, organizzazione e svolgimento delle Universiadi estive. Il Comitato organizzatore e il CUSI (NUSF) assicureranno che i loro archivi relativi alle Universiadi estive siano conservati e gestiti con sicurezza e che la FISU e le altre persone da essa designate (inclusi i rappresentanti delle future Altre Universiadi e rappresentanti di terze parti fornitrici o sponsor con importanti ruoli operativi in relazione a dette Altre Universiadi) possano avere accesso, in conformità alle leggi vigenti, a tali archivi dopo le Universiadi estive. Entro 6 mesi dopo la fine delle Universiadi estive, il Comitato organizzatore e il CUSI (NUSF) trasferiranno e consegneranno (a proprie spese) tutti i loro archivi di *files*, documenti, pubblicazioni, *software*, soluzioni tecnologiche e video e fotografie relativi alle Universiadi (o quelli specificati dalla FISU) alla FISU.

13.3. Programmi di trasferimento della conoscenza. I Partner della Regione e il CUSI assicureranno il trasferimento regolare (senza problemi) delle loro conoscenze ed esperienza prima, durante e dopo le Universiadi Estive. Senza limite per quanto precede, la Regione e il **CUSI** supporteranno e prenderanno parte (a proprie spese) a programmi collaterali programmi di

osservazione, seminari e riunioni e programmi di aggiornamento e valutazione finale (che potranno comportare la formazione, da parte di CUSI (NUSF) e del Comitato Organizzatore, di uno staff corrente e di uno precedente e di consulenti da utilizzare per riunioni e seminari) decisi dalla FISU per assistere nella organizzazione delle future Altre Universiadi in coerenza con le istruzioni della FISU. Senza limite per quanto precede, il programma includerà almeno una riunione riassuntiva conclusiva che copra tutte le aree funzionali che sarà tenuta entro 3 mesi dal completamento delle Universiadi estive.

ARTICOLO XIV

ASSICURAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO

14.1. Obbligazioni di assicurazione. Al fine di assicurare un adeguato livello di protezione assicurativa della responsabilità a tutte le Universiadi, la FISU ha contratto una polizza assicurativa generale nei confronti dei terzi (la “Polizza master”) che copre la FISU e i comitati organizzatori delle Universiadi come assicurati addizionali dai rischi associati alla organizzazione di tali eventi. Il Comitato organizzatore Locale delle Universiadi (LOC) pagherà alla FISU o alla relativa compagnia assicuratrice un importo di [inserire importo] quale corrispettivo della copertura della polizza Master. Inoltre il LOC è tenuto a contrarre e a pagare un altro livello di assicurazione per la responsabilità di terzi che copra il Comitato organizzatore e la FISU (come assicurato addizionale) dai rischi associati dall’organizzazione delle Universiadi e sia coerente con i requisiti della polizza madre e con le leggi applicabili nel Paese nel quale le Universiadi saranno organizzate. Tale polizza primaria sarà contratta con lo stesso assicuratore della polizza Master (o altro assicuratore che sarà indicato o approvato dalla FISU) e i suoi termini saranno sottoposti alla preventiva approvazione scritta della FISU. Il limite di questa polizza assicurativa sarà almeno due milioni di euro (€2.000.000). Tale polizza di primo livello sarà valida appena possibile dalla data del presente contratto e fino allo scioglimento del Comitato organizzatore e, se la polizza sia basata sul sistema del “claims made” dovrà anche avere un periodo di estensione di due anni da tale data di scioglimento. Tale assicurazione includerà tutto lo staff FISU, gli agenti e consulenti, membri dei comitati FISU, delegati e rappresentanti delle delegazioni sportive, giudici, arbitri e altri funzionari e i partecipanti (ciascuno come “persona assicurata”) quali assicurati addizionali, ciascuno dei quali sarà considerato terzo rispetto all’altro.

14.2 Il Comitato Organizzatore assicurerà e manterrà a proprie spese, attraverso brokers assicurativi di fama internazionale o compagnie assicuratrici, sulla base dei requisiti che saranno approvate dalla FISU per iscritto, garanzie per le Universiadi estive oltre ad assicurazione per responsabilità come previsto nella sezione 14.1 come ragionevolmente opportuno o necessario o richiesto dalle leggi vigenti, che dovrà includere:

(a) *Assicurazione per cure mediche:* Appropriata assicurazione per qualsiasi cura medica che possa essere necessaria per ogni Persona Assicurata per l’intero periodo delle Universiadi Estive, indipendentemente dal fatto che le cure mediche siano richieste in relazione alla partecipazione della

persona alle Universiadi estive, alla sua presenza nelle sedi dell'Universiade o nelle loro vicinanze. Questa assicurazione dovrà coprire 24 ore al giorno sette giorni su sette presso gli ospedali accreditati dal Comitato Organizzatore e per consulti con medici accreditati nella Regione (se presenti);

(b) Assicurazione per morte, disabilità, Assistenza medica e Rimpatrio Assicurazione adeguata in caso di morte, disabilità, assistenza medica e rimpatrio per tutte le Persone Assicurate per tutto il periodo delle Universiadi estive, in relazione indipendentemente dal fatto che le cure mediche siano richieste in relazione alla partecipazione della persona alle Universiadi estive, alla sua presenza nelle sedi dell'Universiade o nelle loro vicinanze. Questa assicurazione dovrà coprire 24 ore al giorno sette giorni su sette. La somma assicurata in caso di morte o disabilità non potrà essere inferiore a cinquanta mila dollari americani (\$ 50.000) a persona. Se il livello di disabilità sia determinata nel 60% o superiore, il premio verrà corrisposto in toto. L'assicurazione per l'assistenza medica ed il rimpatrio dovrà includere i costi effettivi (senza limite) per il rimpatrio di un malato o persona ferita o, se la persona non può viaggiare, per portare un membro della sua famiglia dal malato. Se sopravviene la morte, la polizza dovrà coprire le spese per la bara ed il trasporto del corpo al paese di origine, fino all'indirizzo fornito dalla famiglia del deceduto;

(c) Assicurazione per cancellazioni: l'assicurazione per la cancellazione dovrà prevedere una somma assicurata adatta a coprire ogni potenziale danno, reclamo, azione legale, decisioni, costi, obblighi, penali e spese risultanti da o correlate alla cancellazione totale o parziale, riduzione, abbandono o rinvio delle Universiadi Estive (incluse le spese addizionali per evitare la cancellazione o la riduzione delle entrate commerciali ricevute o trattenute dalla FISU). L'assicurazione dovrà essere valida a partire dai due (2) anni precedenti fino al completamento delle Universiadi. La polizza dovrà indicare la FISU come assicurato aggiuntivo.

(d) Assicurazione della proprietà: Se gli edifici da usare in relazione con le Universiadi estive (inclusi gli uffici, villaggio e luoghi di gara) non sono assicurati dai rispettivi proprietari, allora il Comitato organizzatore assicurerà e manterrà un'appropriata assicurazione e, se essi sono assicurati dai rispettivi proprietari, allora il Comitato organizzatore si assicurerà di non incorrere in alcun rischio e, se necessario, sottoscriverà appropriate assicurazioni.

Il Comitato Organizzatore selezionerà e individuerà i fornitori di tale assicurazione sulla base di uno o più procedimenti aperti al pubblico in conformità a tutte le leggi vigenti. I termini e le condizioni applicabili a ciascuno di tali procedimenti (incluso, a scanso di equivoci, tutte le specificazioni e altri requisiti le obbligazioni di consegna e i criteri di selezione) così come ciascun documento relativo sarà preventivamente comunicato alla FISU. I fornitori del servizio di assicurazione saranno individuati sulla base dei relativi termini e condizioni approvati e ogni accordo relativo ad essi come ogni selezione (e ogni relativa modifica materiale) sarà soggetta alla preventiva comunicazione scritta della FISU al fine di assicurarne la verifica.

Se il Comitato organizzatore non assolverà alle sue obbligazioni di fornire assicurazione in conformità a quanto previsto nella sezione 14.1 o 14.2, allora FISU si riserva il diritto (previa contestazione scritta al Comitato Organizzatore) di provvedere e a mantenere la relativa assicurazione e i costi di qualsiasi siffatta assicurazione saranno per conto del Comitato organizzatore.

Il Comitato organizzatore fornirà alla FISU una copia di ciascuna polizza assicurativa di cui alla presente sezione 14.1 e la sezione 14.2 non oltre 6 mesi (o, in caso di Assicurazione per Cure mediche e Morte, Disabilità, Assistenza medica e Rimpatrio, 3 mesi) prima delle Universiadi estive. Il Comitato organizzatore fornirà altresì certificati assicurativi in merito a ciascuna o a tutte le polizze entro quattordici (14) giorni da ciascuna richiesta da parte della FISU.

14.2 Gestione del Rischio. Il Comitato Organizzatore istituirà e realizzerà un programma di gestione del rischio in relazione alle Universiadi che include (come minimo):

- (a) un quadro di gestione del rischio;
- (b) un procedimento formale di identificazione, accertamento e indicazione delle priorità dei rischi, al fine di sviluppare piani di azione di gestione dei rischi con messa a fuoco sui rischi di natura finanziaria, operativa e strategica;
- (c) un registro dei rischi, da usare al fine di monitorare il procedimento di identificazione e accertamento dei rischi;
- (d) un piano di gestione delle attività sotto il profilo della continuità-regolarità, delle evenienze e della crisi;
- (e) politiche e procedure appropriate di gestione dei rischi e altre iniziative di comunicazione dei rischi di gestione;
- (f) appropriate strategie di prevenzione delle perdite per beni e piani di mantenimento e recupero che includano lo sviluppo di piani di reazione di emergenza; e
- (g) azioni di prontezza operativa, programmi di pianificazione e allenamenti che comprendano l'integrazione con portatori di interesse esterni, quali la FISU, Federazioni sportive, Autorità locali, dipartimenti governativi e proprietari delle strutture.

La FISU fornirà al Comitato organizzatore una ragionevole assistenza nella creazione dell'indicato programma di gestione del rischio includendovi l'organizzazione di un seminario (in Losanna) per condividere e spiegare le chiavi di apprendimento a il relativo know-how sulla base delle precedenti Universiadi.

Il Comitato organizzatore procurerà alla FISU con regolarità, e comunque quando richiesto dalla stessa, copie di tutti i *reports* e delle altre produzioni realizzate in connessione con il programma di gestione dei rischi su base regolare e comunque quando richiesto dalla FISU.

ARTICOLO XV

INDENNITA'E RESPONSABILITA'

I soli Partner della Regione ospitante (e non la FISU o il CUSI) saranno responsabili in via esclusiva per ogni debito, perdita, costo o spesa associato ai Giochi e nessuno dei partner della Regione ospitante o il CUSI avrà alcuna azione contro la FISU in relazione ad essi, eccetto (nel caso dei Partner della Regione) per ogni inadempimento delle sue obbligazioni di cui al presente contratto,

con il limite della responsabilità del compenso complessivo pagato dal Comitato Organizzatore e/o Regione Campania alla FISU in base al presente contratto meno qualsiasi importo pagato ad essi a titolo di garanzia dal garante e in caso di un'obbligazione riferita alla sezione 2.1 lett. b-e con un limite di responsabilità del relativo importo del compenso pagato dal Comitato Organizzatore e/o Regione Campania a FISU in relazione a tale importo pagato meno l'importo pagato a titolo di garanzia dal garante. I Partner della Regione ospitante dovranno accettare - e con il presente atto accettano- di tenere indenne, difendere e sostenere la FISU e i suoi funzionari, direttori, impiegati, agenti e affiliati e i Partners della FISU, rispetto ad ogni responsabilità, perdite, costi e spese che essi possano sopportare in relazione ai Giochi e causati dalla Regione Campania e/o dal Comitato Organizzatore attraverso l'inadempimento delle proprie obbligazioni o il loro comportamento o atto, eccetto:

a) l'ipotesi in cui il debito, la perdita, il costo o la spesa si verifichi con riferimento ad un accordo contrattuale tra la FISU e una parte terza laddove il presente Contratto sia risolto in conformità alla sezione 18.2, lett. a);

b) se e nei limiti in cui tale debito, perdita, costo o spesa si verifichi come un diretto risultato dell'inadempimento, da parte della FISU, di una delle sue obbligazioni secondo il presente contratto; e

c) costi e spese che la FISU ha espressamente accettato di pagare nel presente contratto o nei documenti FISU o in altro atto vincolante. L'indennizzo suddetto avrà durata ultrattiva rispetto alla scadenza o alla anticipata risoluzione del presente Contratto. Nessuna previsione della presente sezione può valere ad escludere la responsabilità della FISU o dei suoi funzionari, direttori, impiegati, agenti e affiliati e i Partners della FISU per ogni perdita, costo o spesa prodotta dal suo dolo o grave negligenza.

ARTICOLO XVI

SICUREZZA

I Partner della Regione ospitante saranno responsabili di ogni aspetto inerente alla sicurezza delle Universiadi estive, inclusi i relativi aspetti finanziari, di pianificazione e operativi. I Partner della Regione ospitante assicureranno per quanto possibile l'adozione di tutte le misure (incluse quelle di competenza del Governo e delle altre Autorità competenti) che saranno necessarie e/o appropriate ad assicurare che le Universiadi estive si svolgano quale celebrazione in condizioni di sicurezza e serenità al più alto livello. Essi dovranno altresì riferire alla FISU su detta materia, con cadenza regolare o altrimenti secondo le richieste della FISU, ivi compreso il riscontro su qualsiasi specifica questione sottoposta dalla FISU.

ARTICOLO XVII

SVILUPPO SOSTENIBILE

I Partner della Regione ospitante e il CUSI si obbligano ad eseguire le proprie prestazioni e attività di cui al presente Contratto con modalità coerenti al concetto di sviluppo sostenibile, e che siano funzionali alla promozione della protezione dell'ambiente. In particolare, il concetto di sviluppo sostenibile indirizzerà il "lascito" delle Universiadi estive, compreso quanto concerne l'uso dei luoghi e delle altre strutture ed infrastrutture nel dopo- Universiadi Estive.

ARTICOLO XVIII

RISOLUZIONE

18.1.Scadenza. I diritti e benefici attribuiti dalla FISU ai Partners della Regione Ospitante e al CUSI con il presente Contratto avranno scadenza al 31 dicembre 2019 o nella data antecedente in cui il presente Contratto dovesse essere risolto ai sensi della clausola *sub* 18.2.

18.2. Risoluzione. La FISU sarà legittimata a risolvere il presente Contratto e a ritirare le Universiadi estive dalla Regione se:

(a) il Paese Ospite sia in qualsiasi momento in stato di guerra, disordini civili, boicottaggio o embargo decretato dalla comunità internazionale, o in situazione riconosciuta di belligeranza o se la FISU abbia ragionevoli motivi per ritenere che la sicurezza dei partecipanti possa essere seriamente minacciata o in pericolo; o

(b) uno Partner della Regione ospitante determini la concreta violazione del presente contratto a cui non possa porsi rimedio o a cui possa porsi rimedio ma non lo si faccia entro 30 giorni (o, durante il periodo che va da due mesi prima delle Universiadi alla fine delle Universiadi estive, e entro 24 ore) dopo che sia stata notificata richiesta scritta da parte della FISU a farlo; o

(c) sia stato promosso un procedimento di liquidazione per uno dei Partner della Regione ospitante ovvero uno di essi sia insolvente o incapace di far fronte ai pagamenti come dovuto; o

In caso di valida risoluzione del Contratto e recesso da parte della FISU i Partners della Regione ospitante, e il CUSI rinunciano a qualsiasi azione e diritto ad ogni forma di indennizzo, danno o compensazione in relazione alla indicata risoluzione e assumono l'obbligo di indennizzare e tenere indenne la FISU i suoi funzionari, membri, direttori, consulenti agenti e altri rappresentanti da qualsiasi azione ricorso o giudizio da parte di terzi rispetto a tale recesso o risoluzione, tranne che una terza parte faccia azione ricorso o giudizio sulla base di un accordo contrattuale tra la FISU e terze parti laddove il contratto sia risolto come previsto nella sezione 18.2 lett.a). Costituisce obbligo del Comitato organizzatore notificare tutte le parti con cui contratta del contenuto del presente articolo XVIII.

ARTICOLO XIX

RISOLUZIONI DI CONFLITTO

19.1 Legislazione applicabile al contratto. Il presente Contratto è disciplinato dalla legge Svizzera

19.2 Arbitrato. Ogni disputa derivante o relativa questo Contratto (inclusa ogni disputa circa la sua validità, effetti stringenti, interpretazione, adempimento e termine effettivo) o di ogni documento FISU verrà sottoposto esclusivamente alla Corte di Arbitrato dello Sport di Losanna, Svizzera (ad esclusione delle Corti ordinarie Svizzere, o del Paese Ospitante o di ogni altra giurisdizione) e sarà risolta in via definitiva secondo quanto previsto dall'arbitrato sulla base del Codice del relativo sport. Il collegio arbitrale sarà composto di tre arbitri. L'arbitrato avrà sede in Losanna, cantone di VAUD, Svizzera. La lingua dell'arbitrato sarà l'inglese.

19.3 Rinuncia all'Immunità. I Partner della Regione ospitante e il CUSI con il presente contratto espressamente rinunciano all'applicazione di qualunque disposizione normativa con la quale possano rivendicare l'immunità da ogni causa, arbitrato o altra azione legale in qualunque modo avviata. Tale rinuncia si applicherà non solo alla giurisdizione ma anche alla ricognizione e rafforzamento di ogni giudizio, decisione o giudizio arbitrale.

ARTICOLO XX

APPROFONDIMENTI

20.1 Notifiche. Ogni notifica, richiesta, istanze e altre comunicazioni prevista dal presente Contratto dovranno essere redatte in forma scritta e si intenderanno ricevute allorché consegnate a mano o inviate tramite servizio di corriere commerciale riconosciuto all'indirizzo indicato dalle parti in epigrafe (o al diverso indirizzo che le parti avranno indicato).

20.2 Definizione Termini. I termini con le lettere maiuscole qui usati ma non altrimenti definiti devono intendersi secondo il significato dato loro nell'Allegato A al presente Contratto.

20.3 Integrazione. Il presente Contratto, compresi tutti gli annessi allegati, esprime il totale consenso delle parti al rispetto della materia oggetto del presente documento e sostituisce tutti i precedenti accordi e intese, verbali o scritte, tra le medesime parti in relazione alla stessa materia da qui innanzi.

20.4 Allegati. Ad eccezione che sia diversamente disposto nel presente, tutti gli Allegati indicati nel presente Contratto e ad esso allegati ne costituiscono parte integrante.

20.5 Riservatezza. Senza il consenso scritto delle altre parti, nessun contraente del presente contratto potrà divulgare, render noto o pubblicizzare, né autorizzare o permettere a nessuno di divulgare, pubblicare o distribuire, alcuna informazione relativa a (a) l'assetto finanziario di cui al presente, (b) ogni termine o *condizione* non pubblica prevista dal presente Contratto, o (c) nessuna documentazione o bozza di documentazione tra le parti, incluso il presente Contratto, ad eccezione di quanto richiesto per adempiere alle obbligazioni assunte, far rispettare diritti e tutele assunti, o ove richiesto dalla legge.

20.6 Divisibilità. Nell'ipotesi in cui alcune previsioni del presente Contratto o l'applicazione di alcune delle sue parti o insieme di circostanze dovessero essere accertate come invalide, illegittime, nulle, inapplicabili, tali circostanze non determineranno l'invalidità del presente contratto, che continuerà ad essere valido ed efficace in tutto il contenuto conforme a legge.

20.7 Correzioni solo per iscritto. Il presente contratto non potrà essere modificato, corretto, rettificato o integrato se non attraverso un altro atto scritto messo in atto dalle parti del presente contratto. La FISU non sarà legata a nessuno strumento scritto, o alcun consenso o approvazione inerente questo Contratto, a meno che non sia sottoscritto sia dal Presidente che dal Segretario Generale della FISU.

20.8 Divieto di terze parti beneficiarie. Il presente contratto non potrà comportare benefici ad alcuna persona o parte diversa dai sottoscrittori e non potrà essere interpretato nel senso di attribuire alcun diritto o rimedio ad alcuna parte terza (incluso, senza limitazioni, alcun diritto di controllo).

20.9 Divieto di rinuncia. La mancata richiesta da parte di uno dei sottoscrittori di qualche prestazione di cui al presente contratto non pregiudicherà il diritto della parte di richiederla successivamente, né la rinuncia a far valere la violazione o inadempimento del presente Contratto comporta la rinuncia a far valere ogni successiva violazione o inadempienza o rinuncia alla disposizione stessa.

20.10 Esclusione di partenariato. Nessuna previsione del presente Accordo potrà essere interpretata e giudicata nel senso di determinare un partenariato o società tra la FISU e il Comitato Organizzatore.

20.11 Esclusione di interpretazione contro l'autore. Ciascuna delle parti del presente Accordo riconosce che: i) le parti sono state assistite da consulenti indipendenti in relazione all'esame e all'esecuzione del presente accordo; ii) le parti hanno reso esecutivo l'Accordo sulla base della consulenza dei citati legali; e iii) le pattuizioni del presente Accordo costituiscono il risultato delle trattative tra le parti e della consulenza e assistenza dei rispettivi legali. La circostanza che tale atto sia stato predisposto dall'ufficio legale di FISU per comodità, non assume rilievo e la normale regola in tema di redazione e interpretazione del contratto, secondo cui ogni dubbio dovrà essere risolto contro la parte autrice del testo contrattuale non potrà essere applicata nell'interpretazione del presente Accordo o al fine della sua modifica o correzione.

20.12 Traduzione. Il contratto è stato stipulato in lingua inglese. Nel caso di traduzioni in altre lingue del presente contratto, la versione in inglese sarà quella originale e quella vincolante mentre la versione tradotta sarà solo per scopi informativi. Di conseguenza, in caso di conflitti o dubbi interpretativi, prevarrà la versione inglese e sarà pertanto la versione vincolante per tutte le parti.

A conferma di quanto sopra, le parti al presente rendono esecutivo questo Contratto, in tante copie quante sono le parti, nel giorno indicato sopra.

Federazione Internazionale degli Sport Universitari (FISU)

Da:

Oleg Matsin

Presidente

E da:

Eric Saintrond

Segretario generale/ CEO

CUSI

Da:

Lorenzo Lentini

Presidente

Regione Campania

Da:

Vincenzo De Luca

Presidente

Agenzia Regionale Universiadi 2019 (ARU 2019)

Da:

ALLEGATO A

DEFINIZIONI

"La Card di accreditamento": accreditamento rilasciato ai sensi della sezione 5.7 del Regolamento da parte della FISU o del Comitato Organizzatore.

"Le leggi applicabili" o **"leggi vigenti"**: tutti gli statuti, leggi, regolamenti, direttive nazionali e locali e le norme applicabili nel paese ospite e qualsiasi altra giurisdizione applicabile al presente Contratto, all'organizzazione e allo svolgimento delle Universiadi estive e/o dei diritti indicati di seguito.

"Eventi collaterali": qualsiasi trasferimento della fiaccola, conferenze stampa, siti per le celebrazione, vetrina di qualsiasi sport ed altri eventi relativi alla 30 edizione delle Universiadi estive 2019 che sono organizzati da, o per conto di, qualunque Partner della Regione Ospitante **e/o dal CUSI**.

"Broadcast": la diffusione in diretta e /o ritardata dei programmi con tutti i mezzi e supporti, ora conosciuti o successivamente sviluppati, anche attraverso la trasmissione o la ri-trasmissione di audio, video e audiovisive con segnali elettronici di ogni tipo o mezzo noto o futuro tra cui, a titolo esemplificativo: (a) segnali ricevibili televisivi, incluso tra l'altro un over-the-air VHF e segnali UHF, e la trasmissione via cavo, fibra, radiazioni, satellite, antenna master e trasmissione diretta via satellite, (b) i segnali ricetrasmittenti, inclusi tra l'altro i segnali satellitari digitali, (c) i segnali via computer, inclusa tra l'altro la trasmissione via Internet, reti telefoniche cellulari o reti di comunicazione successive e comparabili, e (d) i segnali trasmessi attraverso una qualsiasi delle suddette tecnologie, compresa tra l'altro la televisione interattiva e a tutti i prodotti multimediali interattivi.

"Licenziatario di emittenza" o "Emittente": qualsiasi soggetto a cui è stato concesso in licenza la trasmissione delle Universiadi Estive in conformità al presente Contratto.

"Regione" ha il significato indicato nel preambolo del presente Contratto.

"Contratto" si riferisce al presente Contratto di Attribuzione per la 30 edizione delle Universiadi estive del 2019.

"Dossier": Dossier della Candidatura presentata alla FISU in relazione all'offerta della Regione Campania di ospitare le Universiadi Estive.

"Programmazione di eventi": programmazione audio, visiva e audiovisiva che comprende una copertura in diretta o quasi in diretta delle Universiadi estive ed eventi specifici all'interno delle Universiadi Estate (compresa ogni cerimonia di apertura o chiusura e premiazioni).

"Programmazione degli eventi-correlati" programmazione audio, visiva e audiovisiva diversa dalla "programmazione di eventi" che comprende anteprime, recensioni, la copertura delle notizie e trailer.

"Sommario finanziario": la pubblicazione FISU dal titolo "Gli obblighi finanziari per l'estate e le Universiade estive del 2019".

" **FISU** " ha il significato attribuito nel preambolo del presente Contratto.

" **Comitati FISU** ":

- (A) Comitato direttivo;
- (B) Comitato esecutivo;
- (C) Comitato di vigilanza;
- (D) Comitato Tecnico Internazionale;
- (E) Comitati tecnici per ciascuno sport;
- (F) Comitato per il Controllo Internazionale;
- (G) Commissione medica;
- (H) Comitato per l'istruzione;
- (I) Comitato per i regolamenti sportivi;
- (J) Comitato per i Media e la comunicazione;
- (K) Commissione per lo sviluppo dello Sport Universitario;
- (L) Commissione Finanze;
- (M) Comitato per la vigilanza delle Universiadi estive;
- (N) Comitato per la vigilanza delle Universiadi estive;
- (O) Comitato per le pari opportunità;
- (P) Comitato degli studenti;
- (Q) Commissione giuridica;
- (R) Commissione Disciplinare;
- (S) ed eventuali altri comitati esistenti o di futura composizione da FISU che abbiano autorità o responsabilità in relazione alla Universiadi estive

"Designati FISU": i membri di uno dei comitati FISU, i delegati tecnici ISF, personale FISU, FISU Partner, gli ospiti FISU, rappresentanti dei media e tutti gli altri titolari di credenziali rilasciate dalla FISU diversi dai partecipanti.

" **Documenti FISU**" si intendono i seguenti documenti esistenti alla data di sottoscrizione del presente Contratto, collettivamente:

- (A) Regolamento per gli Eventi FISU;
- (B) Requisiti minimi;
- (C) IT & C Requisiti minimi;
- (D) Linee guida per i mezzi di comunicazione;
- (E) Linee guida di marketing;
- (F) Sintesi finanziaria; e
- (G) le altre linee guida o requisiti possono essere pubblicati dalla FISU di volta in volta applicabili alle Universiadi e altre Universiadi.

"Eventi FISU" si intendono gli eventi organizzati sotto il patronato della FISU, come previsto dal Regolamento.

" **Loghi o Marchi FISU**", qualsiasi marchio, nome commerciale, marchio di servizio, emblema, slogan, nome della (o altra indicazione di un rapporto con la) FISU (da non confondersi con le Universiadi Estive o qualsiasi altra Universiadi).

"Programma di Marketing FISU" ha il significato indicato nel paragrafo 3.1.

"FISU Partner": qualsiasi soggetto cui è stato concesso qualunque diritto di marketing in relazione alla FISU e alle Universiadi Estive dalla FISU ai sensi del programma di Marketing FISU.

"Categorie Riservate della FISU": le seguenti categorie di prodotti e/o servizi:

- a) metalli, minerali non metallici, e altre risorse naturali;
- b) ricerca e prospezione per metalli, minerali non metallici e altre risorse naturali;
- c) scavo, estrazione, lavorazione, commercio e vendita di metalli, minerali non metallici e altre risorse naturali;
- d) progettazione, costruzione e lavorazione di servizi navali e altre infrastrutture per la transpedizione di olio, derivati dell'olio, gas naturale e petrolio (incluso in forma liquida);
- e) trasporto di olio, derivati dell'olio, gas naturale e petrolio (incluso in forma liquida);
- f) servizi logistici relativi alla transpedizione via mare ed il trasporto dell'olio, derivati dell'olio, gas naturale e petrolio (incluso in forma liquida);
- g) orologi, ed altri prodotti con un segnatempo, misurazione del tempo e/o funzionalità di misurazione della distanza/statura (inclusi prodotti che siano considerati nell'industria come gioielleria e "smartwatches") e la vendita e distribuzione di tali prodotti; e
- h) servizi relativi alla registrazione e misurazione del tempo e/o della distanze/statura e comunque relativi al punteggio e risultati negli eventi sportivi (inclusa registrazione, gestione e visualizzazione dei punteggi e risultati).

"Emittente locale": emittente locale individuato dal Comitato Organizzatore (e approvato dalla FISU) per le Universiadi estive nel paese ospitante e in conformità con i termini di un accordo di trasmissione che deve essere stipulato tra il Comitato organizzatore e tale emittente locale.

"Partner della Regione Ospitante" significa, congiuntamente, **la Regione** e il Comitato Organizzatore.

"Paese Ospite": l'Italia.

"Persona Assicurata" significa i Partecipanti e ciascuno dello staff FISU, agenti e consulenti, membri della Commissione FISU, delegati e rappresentanti delle Federazioni, giudici, referenti e altri funzionari.

"Diritti di proprietà intellettuale": diritti d'autore, marchi commerciali registrati e non, marchi di servizio, diritti di design, diritti di database e di tutti gli altri diritti oggi esistenti o futuri compresi, tra l'altro, il diritto di proporre o richiedere un procedimento legale sulla base delle leggi in materia di concorrenza sleale, spazizione o falsa denominazione commerciale.

"ISF" (International Sport Federation): federazione sportiva internazionale, riconosciuta come tale dal Comitato Olimpico Internazionale e/o FISU.

"IT & C Requisiti minimi": pubblicazione dal titolo "FISU IT & C Requisiti minimi".

"Accordo di Marketing": qualsiasi accordo in base al quale il Comitato Organizzatore concede eventuali diritti di commercializzazione ad un partner del Comitato organizzatore o della FISU.

"Linee guida commercializzazione": tutte le istruzioni e/o orientamenti in relazione ai diritti di commercializzazione che possono essere rilasciati dalla FISU al Comitato organizzatore di volta in volta.

"Piano di Marketing": piano di marketing presentato dal Comitato Organizzatore e approvato dalla FISU in conformità alla Sezione 3.3.

"Entrate del Marketing": ogni corrispettivo monetario netto effettivamente ricevuto da o per conto del Comitato Organizzatore da e in relazione allo sfruttamento dei diritti di marketing in conformità al presente Contratto escluso, a scanso di equivoci, il valore di qualsiasi ricompensa non monetaria (valore in natura) da ricevere o in connessione con esse, così come le eventuali entrate derivanti in particolare dalla vendita dei biglietti.

"Diritti di Marketing": tutti i diritti di commercializzazione, sponsorizzazione, associazione, merchandising, pubblicità, licenza o partner o qualsiasi altro diritto in relazione alla fornitura di beni, prodotti o servizi (diversi dai diritti di trasmissione).

"Master Plan": un piano organizzato sulla base dell'Allegato C (o qualsiasi altro format che la FISU può approvare).

"Linee guida per i Media": tutte le istruzioni e/o orientamenti in relazione alla trasmissione indicati dalla FISU al Comitato organizzatore di volta in volta.

"Requisiti minimi": la pubblicazione dal titolo "Requisiti minimi per le Universiadi estive".

"NUSF" come indicato nel preambolo del presente Contratto.

"Partner del Comitato Organizzatore": qualsiasi soggetto a cui sia concesso qualunque diritto di marketing in relazione alla Universiadi estive diverso da un Partner FISU.

"Altre Universiadi", qualsiasi Universiadi organizzata con il patronato della FISU diversa dalle Universiadi Estive

"Partecipante": un concorrente, ufficiale di squadra, arbitro o giudice o ogni altro personale del team che ha il tesserino di accreditamento.

"Categoria di prodotto": significa, riferito a qualunque partner della FISU o del Comitato Organizzatore, la categoria del prodotto e/o servizio in relazione alla quale sono stati individuati, come notificato dalla FISU al Comitato Organizzatore di volta in volta.

"Regolamenti" indica i Regolamenti per gli eventi della FISU, che sono stati promulgati dalla FISU e sono in vigore di volta in volta.

"Documento di sicurezza": ha il significato attribuitogli nella Sezione 2.5.

"Tecnologia", ogni tecnologia richiesta in relazione al funzionamento delle Universiadi estive e include ma non si limita a:

- (A) i sistemi informativi e delle reti (hardware e software);
- (B) ad internet e una tecnologia simile;
- (C) telefonia e telecomunicazioni;
- (D) il cablaggio;
- (E) cronometria;
- (F) di punteggio;
- (G) sistemi di misura e visualizzazione;
- (H) impianti di informazione pubblica;
- (I) fotocopiatrici e fax;
- (J) attrezzature fotografiche e laboratori di sviluppo;
- (k) televisori, e tutti gli elementi simili in qualsiasi forma esistenti o creati in qualsiasi momento nel futuro.

"Piano della tecnologia": il piano per la tecnologia da utilizzare in relazione al Universiadi Estive da concordare tra la FISU e il Comitato Organizzatore.

"Universiade estiva": si intende la 30 edizione delle Universiadi estive 2019 compresi eventuali cerimonie di apertura e di chiusura e le eventuali cerimonie di premiazione.

"Piattaforma Digitale Universiadi Estive": ogni sito web delle Universiadi o altro ambiente basato su Internet o un'applicazione gestito o stabilito da o per conto del Comitato Organizzatore in relazione alla Universiadi Estive compresa la pagina di qualsiasi social media.

"Loghi (o marchi) delle Universiade Estive": qualsiasi marchio, nome commerciale, marchio di servizio, mascotte, emblema, slogan o designazione che è stato progettato o selezionato dal Comitato Organizzatore per rappresentare o creare un legame con le Universiadi Estive (diverso dalla FISU stessa) che sia stato approvato dalla FISU.

"Periodo delle Universiadi estive": periodo dall'apertura reale o programmata del villaggio delle Universiadi estive di cui alla Sezione 8.1 alla reale o programmata chiusura dello stesso (a seconda di quale sia più lunga).

"Proprietà delle Universiadi Estive" ha il significato indicato nel paragrafo 4.1.

"Sito delle Universiadi Estive": ogni sito internet gestito o istituito da o per conto del Comitato Organizzatore in relazione alla Universiadi estive.

ALLEGATO B

AUTO

Grandezza della Delegazione * (Atleti ed Ufficiali di gara)	Numero dei veicoli
Da 5 a 24	1
25 a 49	2
50 a 99	3
100 a 149	4
150 a 199	5
200 a 249	6
250 a 299	7
+ 300	8

ALLEGATO C

SCHEMA DI MASTER PLAN

I. Introduzione / Sintesi

II. Organizzazione / Ruoli e responsabilità

A. Organigramma

B. Fasi di eventi

C. Le diverse aree di eventi

1. Amministrazione

a. Risorse umane

b. Acquisti e Gestione Patrimonio

c. Sicurezza

d. Competenze Territoriali

2. Finanza

a. pianificazione del budget

b. Contabilità e tesoreria

c. Valutazione dei rischi / Assicurazione

3. Marketing e Pubbliche Relazioni

- a. Sponsorizzazioni e Gestione Immagine
- b. Cerimonie e Attività
- c. Attività mediatiche

4. Trasporto

5. Relazioni Internazionali

- a. Comunicazione
- b. Alloggi
- c. Riunioni

6. Information Technology

- a. Accreditamento
- b. Sistemi di informazione
- c. Sistemi per la gestione dei Risultati
- d. Telecomunicazione
- e. Logistica

7. Sport

- a. Amministrazione e Servizi
- b. Supporto Concorso
- c. Coordinamento Tecnico delle Competizioni

8. Sanitario

III. Personale

A. Categorie forza lavoro

- 1. Personale retribuito
- 2. I dipendenti del Comitato Organizzatore
- 3. I volontari
- 4. Fornitori

B. Organizzazione

- 1. Coordinamento delle Universiadi Estive
- 2. Coordinamento Tecnico

3. Amministrazione
4. Finanza
5. Marketing e Pubbliche Relazioni
6. Trasporti
7. Relazioni Internazionali
8. Informazioni Tecnologiche
9. Sport
10. Sanitario

C. Sedi

1. Impianti Sportivi
2. Sedi non sportive
 - a. Quartier generale
 - b. Villaggio per le Universiadi Estive
 - c. Alberghi
 - d. Aeroporto

IV. Budget

A. Analisi di base dell' Ipotesi

1. Spese Generali
2. Apparecchiature
3. I beni di consumo o deperibili
4. Investimenti
5. Servizi
6. Risorse Umane
7. Imprevisti

B. Metodo di Analisi

C. Conclusioni

1. Flusso di cassa
2. Previsioni di costo
3. Previsioni di fatturato

V. Chiave fondamentale

A. Metodo di lavoro

B. Dati Fondamentali

1. Amministrazione
2. Finanza

3. Marketing e Pubbliche Relazioni

4. Information Technologies

5. Trasporti

6. Relazioni Internazionali

7. Sport

8. Coordinamento Tecnico

VI. Raccomandazioni